

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 8 LOTTI PER L'APPALTO DI FORNITURA DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2878

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it , www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it .

ID	Domanda	Risposta
1	Il Req_2878_L6_6 del Capitolato Tecnico (paragrafo 2.9, pagina 20) sembra identificare come requisito minimo per il Server GPU Prestazionale (sia come GPU installate nella macchina base che come Opzione Aggiuntiva) le schede GPU NVIDIA H100. Si fa presente che le schede NVIDIA H100 sono ormai fuori produzione e non più reperibili e sono state sostituite delle schede NVIDIA H200. Le schede NVIDIA H200 hanno però dei consumi energetici significativamente superiori alle H100 (600W contro 350-400W) e di conseguenza richiedono una dissipazione termica superiore; ciò le rende inadatte ad essere ospitate in server non specializzati se in numero superiore a due per nodo. Si chiede quindi se, alla luce di questo problema tecnico, il Req_2878_L6_5 del capitolato tecnico (paragrafo 2.9, pagina 20, "Numero massimo di slot per alloggiamento elettrico delle Opzioni GPU") possa essere modificato da "4" a "2".	Si veda errata corregge del 22/10/2025
2	Nel Capitolato Tecnico, ai paragrafi 2 e 4.2 vengono richiesti per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sia come "dischi e memorie interne" inclusi nella macchina base che come "Unità Disco/Memoria Interna Aggiuntiva" dischi di varie capacità e di tipologia "SAS" con transfer rate teorico a 6/12Gb. Si fa presente che nelle roadmap dei più grandi produttori mondiali i dischi SAS stanno venendo soppiantati dai dischi NVME come opzione prestazionale e dai SATA come opzione entry-level. Ciò significa che forzare l'utilizzo di dischi SAS obbligherebbe i partecipanti ad utilizzare tecnologie server di generazioni obsolescenti. Dato che il Capitolato già prevede ove necessario il possibile utilizzo di dischi NVME come alternativa ai SAS richiesti, si chiede dunque se sia possibile fornire dischi SATA con transfer rate teorico 6Gb e pari caratteristiche di capacità ed endurance ove siano richiesti dischi di tipologia SAS.	Non si conferma la possibilità di un generico downgrade architetturale da SAS a SATA.

3	Il Req_2878_L5_5 del Capitolato Tecnico (paragrafo 2.8, pagina 18) e il Req_2878_L6_5 del Capitolato Tecnico (paragrafo 2.9, pagina 20) richiedono che i server offerti per i Lotti 5 e 6 siano predisposti per alloggiare fino a quattro GPU. Si fa presente che i server con queste caratteristiche sono solitamente server specializzati che non possono avere le certificazioni energetiche richieste nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico (pagine 8-9). Si veda ad esempio il seguente documento Energy Star, pagina 11, paragrafo 2.2.2, che indica le tipologie di server esonerate dalla certificazione Energy Star. Fra queste tipologie, al punto IV troviamo gli "High Performance Computing Systems", fra i quali ricadono i server ad alte prestazioni specializzati per la densità di GPU: https://www.energystar.gov/sites/default/files/ENERGY%20STAR%20Version%203.0%20Computer%20Servers%20Program%20Requirements.pdf Si richiede quindi se sia corretto considerare questi due lotti (5 e 6) come esentati dalla normativa europea del rispetto dei principi DNSH. In alternativa, al fine di assicurare il rispetto dei principi DNSH, si chiede che il Req_2878_L5_5 e il Req_2878_L6_5 del Paragrafo Tecnico possano essere modificati da "4" a "2".	Si veda errata corregge del 22/10/2025
4	In relazione alla complessità della gara e dell'analisi della documentazione, al fine di predisporre l'offerta tecnico-economica più vantaggiosa per la stazione appaltante, in relazione al contesto specifico di gara, si ritiene necessario disporre delle medesime informazioni di mercato a disposizione della Stazione Appaltante e degli aggiudicatari della Convenzione Tecnologie server ed.5. Pertanto, nel rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si chiedono quali siano le quantità e le tipologie di prodotti principali, opzioni e servizi con relativa durata ed importi economici, presenti nel listino della Convenzione Tecnologie Server 5, forniti ed erogati per ciascun Lotto, e per ciascun ordine/amministrazione contraente che abbia sottoscritto la suddetta convenzione. Si chiede cortesemente di fornire il documento anche in formato xls.	Si veda file Estratto TS5 allegato
5	Relativamente al requisito delle prestazioni della CPU (Req 2878 L7 3): le prestazioni richieste per la CPU (valori indicativi: SPECint 1245 e SPECfp 1445) corrispondono a una classe di processori di fascia alta, il cui costo unitario è superiore al prezzo base fissato per ciascuna CPU nella Gara. Considerando gli ipotetici casi d'uso dei server e con l'obiettivo di mantenere un livello prestazionale adeguato, alla luce di quanto sopra, qualora fosse possibile, chiediamo una riduzione delle prestazioni richieste di almeno il 15%. Tale adeguamento permetterebbe l'inclusione di una famiglia di processori comunque altamente performanti, ma più coerenti con il prezzo base della Gara.	Si veda errata corregge del 22/10/2025
6	Relativamente al requisito della configurazione RAM (Req 2878 L7 5): la quantità minima di RAM indicata per il server base (1,5 TB) comporta un costo stimato non compatibile con il prezzo base complessivo fissato per il server. Una configurazione iniziale di memoria ragionevolmente ridotta su un server a 4 socket potrebbe essere giustificata dal suo ruolo come punto d'ingresso economico in una piattaforma scalabile ad alte prestazioni. Ciò consentirebbe un risparmio sui costi iniziali, mantenendo al contempo un significativo potenziale di espansione, permettendo aggiornamenti di memoria precisi e misurati in risposta alla crescita effettiva del carico di lavoro—soprattutto considerando l'opzione esistente di raddoppiare la capacità computazionale. Alla luce degli ipotetici casi d'uso dei server e al fine di garantire la coerenza economica dell'offerta, qualora fosse possibile, chiediamo una riduzione della quantità minima di RAM, ad esempio di circa il 50%, allineando il requisito tecnico al prezzo base d'asta, pur mantenendo una configurazione adeguata alle esigenze operative previste.	Si veda errata corregge del 22/10/2025

7	Capitolato tecnico2.921Req_2878_L6_14Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.Considerando che l'architettura dei Sistemi con GPU richiede attualmente una particolare attenzione alla dissipazione del calore e all'ottimizzazione dei consumi energetici, di conseguenza l'ingegnerizzazione dei componenti interni ai sistemi richiede maggiore spazio fisico, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, unitamente alle più recenti tecnologie, si chiede di elevare a 4 Rack Unit le dimensioni massime del cabinet del server.	Si veda errata corregge del 22/10/2025
8	Capitolato tecnico2.818Req_2878_L5_9Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture nel paragrafo 2.3 lettera f).Considerando che: - l'architettura dei Sistemi con GPU richiede attualmente una particolare attenzione alla dissipazione del calore e all'ottimizzazione dei consumi energetici, di conseguenza l'ingegnerizzazione dei componenti interni ai sistemi richiede maggiore spazio fisico a scapito dell'espandibilità dello Storage interno. - I Sistemi con significativa componente GPU, utilizzano normalmente lo Storage interno per dati temporanei a supporto dell'elaborazione e non per un salvataggio permanente, esigenza soddisfatta sul mercato da 8 slot dischi. Si richiede se è accettabile considerare un limite di 8 dischi interni invece dei 12 richiesti nel requisito.	Si veda errata corregge del 03/11/2025
9	Capitolato tecnico2.920Req_2878_L6_9Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture nel paragrafo 2.3 lettera f).Considerando che: - l'architettura dei Sistemi con GPU richiede attualmente una particolare attenzione alla dissipazione del calore e all'ottimizzazione dei consumi energetici, di conseguenza l'ingegnerizzazione dei componenti interni ai sistemi richiede maggiore spazio fisico a scapito dell'espandibilità dello Storage interno. - I Sistemi con significativa componente GPU, utilizzano normalmente lo Storage interno per dati temporanei a supporto dell'elaborazione e non per un salvataggio permanente, esigenza soddisfatta sul mercato da 8 slot dischi. Si richiede se è accettabile considerare un limite di 8 dischi interni invece dei 12 richiesti nel requisito.	Si veda errata corregge del 03/11/2025
10	Capitolato tecnico2.518Req_2878_L5_6[...] 2) Prestazioni computazionali: almeno 5 TFLOPS, espresse in una delle modalità single precision (FP16), oppure double precision (FP64) [...]Si chiede di precisare il valore prestazionale atteso per ciascuna delle due pipeline (FP16 e FP64) dal momento che l'indicazione di 5 TFLOPS sembra coerente solo in FP64, risultando invece significativamente lontana in FP16	Premesso che per un mero refuso le sigle "FP16" sono da intendersi come "FP32", in completo accordo con la modalità "single precision" richiesta, il requisito è una richiesta contemporanea di FP32 o FP64 pari almeno a 5 TFLOPS e memoria di almeno 48 GB, confermando quindi il requisito "Req_2878_L5_6"
11	Capitolato tecnico4.2.545OPZ_2878_L5-39[...] 2) Prestazioni computazionali: almeno 5 TFLOPS, espresse in una delle modalità single precision (FP16), oppure double precision (FP64) [...]Si chiede di precisare il valore prestazionale atteso per ciascuna delle due pipeline (FP16 e FP64) dal momento che l'indicazione di 5 TFLOPS sembra coerente solo in FP64, risultando invece significativamente lontana in FP16	Premesso che per un mero refuso le sigle "FP16" sono da intendersi come "FP32", in completo accordo con la modalità "single precision" richiesta, il requisito è una richiesta contemporanea di FP32 o FP64 pari almeno a 5 TFLOPS e memoria di almeno 48 GB, confermando quindi l'Opzione "OPZ_2878_L5-39"

12	Capitolato tecnico2.920Req_2878_L6_10Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con transfer rate teorico almeno pari a 12 Gb/s, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. È possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVMe con fattore di forma M.2, con capacità almeno pari a quanto indicato. [n.2 SSD da 1,92TB "hot swap" con Endurance DWPD >=0.9] Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento (16 Gb/s vs 12 Gb/s), si chiede di confermare la possibilità di fornire unità NVMe con form factor SFF anziché M.2.	Si conferma. Fermo restando la completa compatibilità del controller di cui è dotato il server offerto con i dischi/memorie base ed opzionali.
13	Capitolato tecnico4.2.646OPZ_2878_L6-14Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché HDD con interfaccia SAS.	si conferma la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe in alternativa alle unità disco HDD aggiuntive con interfaccia SAS previste, purché siano rispettate le seguenti condizioni: -La capacità dell'unità SSD NVMe deve essere pari a 1TB, come previsto dal requisito originario. -La proposta deve essere coerente con l'architettura del sistema e non introdurre limitazioni rispetto alle funzionalità richieste dal Capitolato.
14	Capitolato tecnico4.2.646OPZ_2878_L6-15Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché HDD con interfaccia SAS.	si conferma la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe in alternativa alle unità disco HDD aggiuntive con interfaccia SAS previste, purché siano rispettate le seguenti condizioni: -La capacità dell'unità SSD NVMe deve essere pari a 2TB, come previsto dal requisito originario. -La proposta deve essere coerente con l'architettura del sistema e non introdurre limitazioni rispetto alle funzionalità richieste dal Capitolato.
15	Capitolato tecnico4.2.646OPZ_2878_L6-20Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS	Si conferma. Fermo restando la completa compatibilità del controller di cui è dotato il server offerto con i dischi/memorie base ed opzionali
16	Capitolato tecnico4.2.646OPZ_2878_L6-21Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS.	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15
17	Capitolato tecnico4.2.646OPZ_2878_L6-22Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DWPD >=0.9Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS.	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15

18	Capitolato tecnico2.8 e 2.917 e 19Req_2878_L5_3 e Req_2878_L6_3Il server dovrà garantire un livello di prestazioni tale da raggiungere simultaneamente i valori di throughput specificati nella tabella a fianco relativi ai benchmark di riferimento: - SPEC CPU2017 Integer Rate (I.R.) – valore “base result”; - SPEC CPU2017 Floating Point Rate (F.P.R.) – valore “base result”. [...]Si chiede conferma del valore F.P.R per i lotti 5 e 6, dal momento che la performance attesa sul server Entry risulta superiore a quella del server Enterprise (888 vs. 840)	Si confermano i valori di FPRate indicati nel Capitolato tecnico per i lotti 5 e 6. Il requisito minimo richiesto dal Capitolato tecnico prevede CONTEMPORANEAMENTE valori soglia di FPRate e IntRate.
19	Capitolato tecnico2.411Req_2878_L1_7Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con transfer rate teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. [...]Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia SATA anziché SAS.	Non si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 2
20	Capitolato tecnico4.2.1 Lotto 136OPZ_2878_L1-20OpzSSD-MU1,6TB Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use “hot swap” di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS.	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15
21	Capitolato tecnico4.2.1 Lotto 136OPZ_2878_L1-21OpzSSD-RI1,92TB Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive “hot swap” di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, nonché in ottica di miglioramento, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS.	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15
22	Capitolato tecnico2.412Req_2878_L1_15Temperatura operativa Il server deve garantire il funzionamento continuo e stabile in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -5 °C e +55 °C, senza degradazione delle prestazioni o rischio di guasto. Tali caratteristiche devono essere certificate dal produttore e descritte nella documentazione tecnica ufficiale (datasheet o specifiche ambientali del prodotto).In analogia al requisito Req_2878_L1_4, in cui si fa “riferimento al limite architetturale massimo supportato dal sistema” proposto e non alla specifica configurazione, si chiede conferma che anche l'intervallo di temperatura indicato nel presente requisito (-5, +55) si riferisca genericamente al sistema e non alla configurazione proposta.	Si conferma che l'intervallo di temperatura operativa indicato (-5 °C / +55 °C) si riferisce alle caratteristiche progettuali e architetture del sistema server proposto, così come dichiarate nella documentazione tecnica ufficiale del produttore (datasheet o specifiche ambientali del prodotto). Il requisito non si riferisce alla specifica configurazione offerta, ma alla capacità del sistema, nella sua architettura di riferimento, di operare stabilmente entro l'intervallo indicato, secondo quanto certificato dal costruttore.
23	Capitolato tecnico2.410Req_2878_L1_3Il server dovrà garantire un livello di prestazioni tale da raggiungere simultaneamente i valori di throughput specificati nella tabella a fianco relativi ai benchmark di riferimento: - SPEC CPU2017 Integer Rate (I.R.) – valore “base result”; - SPEC CPU2017 Floating Point Rate (F.P.R.) – valore “base result”. Il rapporto dovrà essere pronto ad un'eventuale richiesta di validazione già all'atto della presentazione dell'offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature. Considerando che i sistemi EDGE sono presenti sul mercato attuale con CPU di generazioni meno recenti, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, si richiede conferma che sarà possibile offrire un sistema con benchmark F.P.R non superiore a 411.	Non si conferma. Si veda errata corregge del 03/11/2025

24	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per il lotto 1 e in relazione alle opzioni OPZ_2878_L1-14 (OpzHDD1TB) e OPZ_2878_L1-15 (OpzHDD2TB), qualora non siano disponibili opzioni HDD con velocità di rotazione di almeno 10 krpm per il server in oggetto, si richiede sia possibile offrire SSD SAS di analoga capacità ed Endurance DWPD ≥ 0.9 . Si fa presente che la tecnologia SSD, rispetto a quella HDD, garantisce maggiori prestazioni ed affidabilità, rappresentando quindi un elemento migliorativo per la soluzione offerta.	si conferma la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia SAS in alternativa all'unità disco HDD con interfaccia SAS prevista, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) Le capacità dell'unità SSD SAS devono essere almeno pari a 1TB (OPZ_2878_L1-14) e almeno pari a 2TB (OPZ_2878_L1-15), fatto salvo la nota di pag 38 del Capitolato tecnico che si riporta di seguito: <i>"la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta."</i> 2) Poiché la vostra richiesta potrebbe generare una potenziale sovrapposizione fra OPZ_2878_L1-14 e OPZ_2878_L1-20 e OPZ_2878_L1-15 e OPZ_2878_L1-21, qualora tale sovrapposizione si presenti dovrà essere vostra cura garantire il completo allineamento dei prezzi tra le due opzioni. 3) La soluzione proposta deve essere compatibile con il controller hardware RAID previsto al paragrafo 2.3 lettera f) del Capitolato Tecnico.
25	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4 "DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI E DEI SERVIZI OPZIONALI", nello specifico relativamente al lotto 3, si fa presente che in virtù del requisito Req_2878_L3_6 (che richiede l'installabilità di 12 dischi) e dei componenti opzionali OPZ_2878_L3-16 (OpzHDD8TB) e OPZ_2878_L3-16 (OpzHDD16TB), deve essere tipicamente fornito un server con alloggiamenti per dischi da 3.5". Per questo motivo, in relazione alle opzioni OPZ_2878_L3-14 (OpzHDD1TB) e OPZ_2878_L3-15 (OpzHDD2TB), qualora non siano disponibili opzioni HDD da 3.5" e rotazione di almeno 10 krpm per il server in oggetto, si richiede sia possibile offrire HDD SAS con velocità rotazione pari a 7.2 krpm.	Premesso che il Capitolato Tecnico non pone alcun vincolo sul fattore di forma dei dischi o delle sled che li contengono, quindi si potranno proporre indifferentemente soluzioni basate su dischi 2.5" o 3.5". Non si conferma invece la possibilità di ridurre le velocità di rotazione a 7.2krpm.
26	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede che il requisito sia da intendersi come la fornitura di licenze OEM di Windows Server 2025 Standard Edition e non Windows Server 2022 Standard Edition.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
27	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede la possibilità di fornire licenze OEM di Windows Server 2025 Standard Edition al posto delle licenze Windows Server 2022 Standard Edition.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
28	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 4 e 7, e relativamente alle opzioni OpzWinServDC e OpzWinServDC2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede che il requisito sia da intendersi come la fornitura di licenze OEM di Windows Server 2025 Datacenter e non Windows Server 2022 Datacenter.	Si conferma che le opzioni OpzWinServDC e OpzWinServDC2core dei lotti 4 e 7 possono essere assolve anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware proposte e con caratteristiche funzionali, di supporto e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.

29	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 4 e 7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 e' stata sostituita dal piu' recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono piu' in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la piu' recente tecnologia, si richiede la possibilita' di fornire licenze OEM di Windows Server 2025 Datacenter al posto delle licenze Windows Server 2022 Datacenter.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core dei lotti 4 e 7 possono essere assolte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware proposte e con caratteristiche funzionali, di supporto e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
30	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzDeviceCal e OpzUserCal, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 e' stata sostituita dal piu' recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono piu' in grado di fornire licenze e CAL per Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la piu' recente tecnologia, si richiede la possibilita' di fornire Device e User CAL per Windows Server 2025.	Si conferma che le opzioni OpzDeviceCal e OpzUserCal possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di Device CAL e User CAL relative a Microsoft Windows Server 2025, purché pienamente compatibili con la versione del sistema operativo fornita e con caratteristiche di licenza e utilizzo almeno equivalenti a quelle previste per Windows Server 2022.
31	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 2.4 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 1 – Server Edge", nell'ottica di permettere una piu' ampia partecipazione a vantaggio della pluralita' e competitivita' dell'offerta, si chiede conferma che, qualora venga offerto un server edge equipaggiato con una CPU ad alta efficienza energetica e particolare robustezza, ideale per implementazioni soggette a forti vincoli di spazio, potenza e raffreddamento - come avviene tipicamente negli ambiti edge - sia accettabile che il server stesso sia in grado di fornire i seguenti valori prestazionali: - SPEC CPU2017 Integer Rate (I.R.): valore "base result" almeno 470 - SPEC CPU2017 Floating Point Rate (F.P.R.): valore "base result" almeno 360 in luogo delle prestazioni richieste al punto Req_2878_L1_3.	Si veda errata corregge del 03/11/2025
32	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 2.4 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 1 – Server Edge", viene richiesto che il server deve essere configurabile almeno 2 dischi compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f), ma cio' sembra non essere in linea con la richiesta base che richiede 2 SSD da 1.92TB e la richiesta di opzioni aggiuntive OPZ_2878_L1-14, OPZ_2878_L1-15, OPZ_2878_L1-20 e OPZ_2878_L1-21. Si chiede conferma che il requisito Req_2878_L1_6 sia un refuso e il server debba essere configurabile con almeno 4 dischi compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	Alla luce del fatto che due slot risultano già occupati dai dischi di base e che sono previste opzioni aggiuntive per l'installazione di memorie SSD, si conferma che l'indicazione "almeno 2 dischi..." deve intendersi riferita a dischi supplementari, da aggiungere ai dischi di base già presenti nelle apparecchiature.
33	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 2.8 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 5 – Server rackable bi-processore AI con GPU entry level", al requisito Req_2878_L5_6 a pag. 18 viene indicato "Prestazioni computazionali: almeno 5 TFLOPS, espresse in una delle modalità single precision (FP16), oppure double precision (FP64)", si fa presente che la modalita' single precision corrisponde a FP32. Si chiede quindi conferma che "single precision (FP16)" sia un refuso e che quindi il requisito debba intendersi nel seguente modo: "Prestazioni computazionali: almeno 5 TFLOPS, espresse in una delle modalità single precision (FP32), oppure double precision (FP64)".	Si conferma. Trattasi di refuso, le sigle "FP16" sono da intendersi come "FP32", in completo accordo con la modalità "single precision". In merito si faccia riferimento anche alla risposta al quesito ID 10
34	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 2.8 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 5 – Server rackable bi-processore AI con GPU entry level", al requisito Req_2878_L5_9 a pag. 18 viene richiesto che il server possa ospitare 12 dischi. Nell'ottica di avere una più ampia partecipazione possibile, si richiede sia possibile offrire un server che possa ospitare 8 dischi (invece che 12) compatibili con le architetture nel paragrafo 2.3 lettera "f" del Capitolato Tecnico.	Si veda errata corregge del 03/11/2025

35	Considerata la diffusione sul mercato dei dischi NVMe, ed riferimento al Lotto 3 - parametro Req_2878_L3_7, si chiede se è possibile offrire dischi NVMe anziché dischi SSD richiesti (n.2 x 1.92TB "hot swap" SSD with Endurance DDPD >= 0.9). Se confermato, si chiede se il controller RAID specificato nel parametro Req_2878_L3_10, possa essere di tipo NVMe, anziché SAS, garantendo comunque la possibilità di configurare dischi HDD presenti nelle seguenti opzioni: OPZ_2878_L3-14 OPZ_2878_L3-15 OPZ_2878_L3-16 OPZ_2878_L3-17 Se confermato, si chiede che anche le seguenti opzioni del Lotto 3: OPZ_2878_L3-21 OPZ_2878_L3-22 possano essere sostituite con device NVMe aventi stessa dimensione ed endurance dei dischi SSD opzionali richiesti.	Con riferimento al quesito si precisa quanto segue: -È possibile offrire dischi SSD con interfaccia NVMe in alternativa ai dischi SSD SAS richiesti nel requisito Req_2878_L3_7, purché siano rispettate le caratteristiche di capacità (1.92TB) ed endurance (DDPD ≥ 0.9). -È altresì possibile utilizzare un controller RAID di tipo NVMe, in alternativa al controller SAS di cui al paragrafo 2.3 lettera f), purché venga garantita la compatibilità con le architetture previste al paragrafo 2.3 lettera f) e sia comunque assicurata la possibilità di configurare dischi HDD SAS previsti nelle opzioni OPZ_2878_L3-14, OPZ_2878_L3-15, OPZ_2878_L3-16 e OPZ_2878_L3-17, anche tramite controller dedicato o soluzione ibrida. -Si conferma inoltre che le opzioni OPZ_2878_L3-21 e OPZ_2878_L3-22 possono essere sostituite con unità SSD NVMe aventi pari capacità ed endurance, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato.
36	Considerata la diffusione sul mercato dei dischi NVMe, ed riferimento al Lotto 4 - parametro Req_2878_L4_9, si chiede se è possibile offrire dischi NVMe anziché dischi SSD richiesti (n.2 x 1.92TB "hot swap" SSD with Endurance DDPD >=0.9). Se confermato, si chiede se il controller RAID specificato nel parametro Req_2878_L4_12, possa essere di tipo NVMe, anziché SAS, garantendo comunque la possibilità di configurare dischi HDD presenti nelle seguenti opzioni: OPZ_2878_L4-14 OPZ_2878_L4-15 Se confermato, si chiede che anche le seguenti opzioni del Lotto 4: OPZ_2878_L4-20 OPZ_2878_L4-21 OPZ_2878_L4-22 OPZ_2878_L4-23 possano essere sostituite con device NVMe aventi stessa dimensione ed endurance dei dischi SSD opzionali richiesti.	Con riferimento al quesito si precisa quanto segue: -È possibile offrire dischi SSD con interfaccia NVMe in alternativa ai dischi SSD SAS richiesti nel requisito Req_2878_L4_9, purché siano rispettate le caratteristiche di capacità (1.92TB) ed endurance (DDPD ≥ 0.9). -È altresì possibile utilizzare un controller RAID di tipo NVMe, in alternativa al controller SAS di cui al paragrafo 2.3 lettera f), purché venga garantita la compatibilità con le architetture previste al paragrafo 2.3 lettera f) e sia comunque assicurata la possibilità di configurare dischi HDD SAS previsti nelle opzioni OPZ_2878_L4-14, OPZ_2878_L4-15, anche tramite controller dedicato o soluzione ibrida. -Si conferma inoltre che le opzioni OPZ_2878_L4-20, OPZ_2878_L4-21, OPZ_2878_L4-22 e OPZ_2878_L4-23 possono essere sostituite con unità SSD NVMe aventi pari capacità ed endurance, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato. -Poiché la vostra richiesta potrebbe generare una potenziale sovrapposizione fra OPZ_2878_L4-18 e OPZ_2878_L4-20 e OPZ_2878_L4-19 e OPZ_2878_L4-22, qualora tale sovrapposizione si presenti dovrà essere vostra cura garantire il completo allineamento dei prezzi tra le due opzioni.
37	Considerata la diffusione sul mercato dei dischi NVMe, ed riferimento al Lotto 5 - parametro Req_2878_L5_10, si chiede se è possibile offrire dischi NVMe anziché dischi SSD richiesti (n.2 x 1.92TB "hot swap" SSD with Endurance DDPD >=0.9). Se confermato, si chiede se il controller RAID specificato nel parametro Req_2878_L5_13, possa essere di tipo NVMe, anziché SAS, garantendo comunque la possibilità di configurare dischi HDD presenti nelle seguenti opzioni: OPZ_2878_L5-14 OPZ_2878_L5-15 Se confermato, si chiede che anche le seguenti opzioni del Lotto 5: OPZ_2878_L5-20 OPZ_2878_L5-21 OPZ_2878_L5-22 possano essere sostituite con device NVMe aventi stessa dimensione ed endurance dei dischi SSD opzionali richiesti.	Con riferimento al quesito si precisa quanto segue: -È possibile offrire dischi SSD con interfaccia NVMe in alternativa ai dischi SSD SAS richiesti nel requisito Req_2878_L5_10, purché siano rispettate le caratteristiche di capacità (1.92TB) ed endurance (DDPD ≥ 0.9). -È altresì possibile utilizzare un controller RAID di tipo NVMe, in alternativa al controller SAS di cui al paragrafo 2.3 lettera f), purché venga garantita la compatibilità con le architetture previste al paragrafo 2.3 lettera f) e sia comunque assicurata la possibilità di configurare dischi HDD SAS previsti nelle opzioni OPZ_2878_L5-14, OPZ_2878_L5-15 anche tramite controller dedicato o soluzione ibrida. -Si conferma inoltre che le opzioni OPZ_2878_L5-20, OPZ_2878_L5-21 e

		OPZ_2878_L5-22 possono essere sostituite con unità SSD NVMe aventi pari capacità ed endurance, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato.
38	Considerata la diffusione sul mercato dei dischi NVMe, ed riferimento al Lotto 6 - parametro Req_2878_L6_10, si chiede se è possibile offrire dischi NVMe anziché dischi SSD richiesti (n.2 x 1.92TB "hot swap" SSD with Endurance DWPD ≥ 0.9). Se confermato, si chiede se il controller RAID specificato nel parametro Req_2878_L6_13, possa essere di tipo NVMe, anziché SAS, garantendo comunque la possibilità di configurare dischi HDD presenti nelle seguenti opzioni: OPZ_2878_L6-14 OPZ_2878_L6-15 Se confermato, si chiede che anche le seguenti opzioni del Lotto 6: OPZ_2878_L6-20 OPZ_2878_L6-21 OPZ_2878_L6-22 possano essere sostituite con device NVMe aventi stessa dimensione ed endurance dei dischi SSD opzionali richiesti.	Con riferimento al quesito si precisa quanto segue: -È possibile offrire dischi SSD con interfaccia NVMe in alternativa ai dischi SSD SAS richiesti nel requisito Req_2878_L5_10, purché siano rispettate le caratteristiche di capacità (1.92TB) ed endurance (DWPD ≥ 0.9). -È altresì possibile utilizzare un controller RAID di tipo NVMe, in alternativa al controller SAS di cui al paragrafo 2.3 lettera f), purché venga garantita la compatibilità con le architetture previste al paragrafo 2.3 lettera f) e sia comunque assicurata la possibilità di configurare dischi HDD SAS previsti nelle opzioni OPZ_2878_L6-14, OPZ_2878_L6-15 anche tramite controller dedicato o soluzione ibrida. -Si conferma inoltre che le opzioni OPZ_2878_L6-20, OPZ_2878_L6-21 e OPZ_2878_L6-22 possono essere sostituite con unità SSD NVMe aventi pari capacità ed endurance, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato.
39	Considerata la diffusione sul mercato dei dischi NVMe, ed riferimento al Lotto 7 - parametro Req_2878_L7_10, si chiede se è possibile offrire dischi NVMe anziché dischi SSD richiesti (n.2 x 1.92TB "hot swap" SSD with Endurance DWPD ≥ 0.9). Se confermato, si chiede se il controller RAID specificato nel parametro Req_2878_L7_12, possa essere di tipo NVMe, anziché SAS, garantendo comunque la possibilità di configurare dischi HDD presenti nelle seguenti opzioni: OPZ_2878_L7-14 OPZ_2878_L7-15 Se confermato, si chiede che anche le seguenti opzioni del Lotto 7: OPZ_2878_L7-20 OPZ_2878_L7-21 OPZ_2878_L7-22 OPZ_2878_L7-23 possano essere sostituite con device NVMe aventi stessa dimensione ed endurance dei dischi SSD opzionali richiesti.	Con riferimento al quesito si precisa quanto segue: -È possibile offrire dischi SSD con interfaccia NVMe in alternativa ai dischi SSD SAS richiesti nel requisito Req_2878_L7_10, purché siano rispettate le caratteristiche di capacità (1.92TB) ed endurance (DWPD ≥ 0.9). -È altresì possibile utilizzare un controller RAID di tipo NVMe, in alternativa al controller SAS di cui al paragrafo 2.3 lettera f), purché venga garantita la compatibilità con le architetture previste al paragrafo 2.3 lettera f) e sia comunque assicurata la possibilità di configurare dischi HDD SAS previsti nelle opzioni OPZ_2878_L7-14, OPZ_2878_L7-15, anche tramite controller dedicato o soluzione ibrida. -Si conferma inoltre che le opzioni OPZ_2878_L7-20, OPZ_2878_L7-21, OPZ_2878_L7-22 e OPZ_2878_L7-23 possono essere sostituite con unità SSD NVMe aventi pari capacità ed endurance, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato. -Poiché la vostra richiesta potrebbe generare una potenziale sovrapposizione fra OPZ_2878_L7-18 e OPZ_2878_L7-20 e OPZ_2878_L7-19 e OPZ_2878_L7-22, qualora tale sovrapposizione si presenti dovrà essere vostra cura garantire il completo allineamento dei prezzi tra le due opzioni.

40	In riferimento al requisito a pag. 8, par. 2.1 Requisiti generali delle apparecchiature – Conformità, relativamente all'item "i requisiti di immunità definiti dalla EN55024", tale conformità risulta essere sostituita dalla EN55035 (https://www.celetronics.com/learning-center/cispr-24-en-55024-vs-cispr-35-en-55035). Si chiede pertanto se è ritenuto accettabile presentare la conformità EN55035 in alternativa all'EN55024 richiesta dal capitolato.	Si conferma che è ritenuto accettabile presentare la conformità alla norma EN55035 in alternativa alla EN55024.
41	In relazione ai benchmark spec.org richiesti e relativi ai parametri: · SPEC CPU2017 Integer Rate (I.R.) – valore "base result"; · SPEC CPU2017 Floating Point Rate (F.P.R.) – valore "base result" Si chiede se è ritenuto accettabile presentare risultati con il numero di CPU richiesto per i test e banchi RAM con dimensione diversa da quella richiesta (ove richiesto)	Si conferma che è ritenuto accettabile presentare i risultati dei benchmark SPEC CPU2017 con il numero di CPU richiesto, anche se i moduli RAM utilizzati per i test hanno capacità per banco diversa da quella specificata nel Capitolato
42	In relazione al Lotto 6, parametro Req_2878_L6_6, le caratteristiche richieste sono identificabili con la scheda GPU Nvidia H100. Tale scheda risulta essere in EOL e quindi difficile da fornire e mantenere. Come alternativa può essere proposta la scheda GPU Nvidia H200 che però risulta essere più onerosa in termini di TDP e spazi. Pertanto si chiede se può essere ritenuto accettabile offrire un server da 4 rack unit con più capacità di spazi e un TDP adeguato, anziché 2 rack unit così come richiesto dal parametro Req_2878_L6_12	Si veda errata corregge del 22/10/2025
43	Per il Lotto 5, parametro Req_2878_L5_11, a causa dell'installazione di quattro schede GPU a doppio slot all'interno del server GPU 2U, lo spazio interno disponibile risulta insufficiente per ospitare ulteriori componenti richiesti, come schede di rete e dispositivi M.2. Si propone pertanto di considerare i due slot liberi rimanenti come parte delle quattro allocazioni GPU.	Non si conferma
44	Per il Lotto 6, parametro Req_2878_L6_11, a causa dell'installazione di quattro schede GPU a doppio slot all'interno del server GPU 2U, lo spazio interno disponibile risulta insufficiente per ospitare ulteriori componenti richiesti, come schede di rete e dispositivi M.2. Si propone pertanto di considerare i due slot liberi rimanenti come parte delle quattro allocazioni GPU.	Si veda errata corregge del 22/10/2025
45	Relativamente alla tabella dei prezzi unitari del Lotto n.4 e n.7 si chiede di riconfermare i quantitativi previsti per le seguenti componenti Lotto n. 4 CIG B8620375B5 Opzione Quantità Prezzo unitario OPZ_2878_L4-07 OpzRAM64GB 26.089,00 376,58 € OPZ_2878_L4-22 OpzSSD-RI3,8TB 12.725,00 864,51 € Lotto n. 7 CIG B86203A82E Opzione Quantità Prezzo unitario OPZ_2878_L7-07 OpzRAM64GB 16.414,00 376,58 € OPZ_2878_L7-22 OpzSSD-RI3,8TB 6.716,00 864,51 €	Si conferma.

46	Relativamente alla tabella dei prezzi unitari del Lotto n.5 e n.6 si chiede di riconfermare gli importi indicati a base d'asta delle componenti Lotti n. 5 CIG B862038688 e n. 6 CIG B86203975B Opzione Lotto n. 5 Quantità Prezzo unitario OPZ_2878_SERV-L5-38 OpzHDDRetention60 760,00 7.000,00 € Opzione Lotto n. 6 OPZ_2878_SERV-L6-38 OpzHDDRetention60 395,00 24.000,00 € In quanto tali valori si discostano significativamente da quanto previsto per le analoghe opzioni di Retention per 36 mesi e da quanto indicato per simili componenti in altri Lotti	Si veda errata corregge del 22/10/2025
47	Con riferimento all'Art. 11, comma 3, si chiede di confermare se il rinvio ai "corrispettivi" debba essere effettuato non al comma 1, come attualmente indicato, bensì al comma 2, in quanto quest'ultimo sembra essere quello pertinente alla materia trattata. Con riferimento all'Art. 11, commi 4 e 5, si chiede di confermare se trattasi di un errore di indentatura ovvero se i relativi capoversi debbano essere considerati come parte integrante del comma 3, anziché come commi autonomi. Con riferimento all'Art. 11, comma 5, si chiede di confermare che il relativo capoverso che fa riferimento alla fatturazione con cadenza mensile sia in realtà una prosecuzione del paragrafo precedente e non un comma a se stante; e che quindi la fatturazione mensile sia riferita esclusivamente al prezzo dei "servizi opzionali" di cui al comma 1, lett. C) [da rinominare comma 2), lett. c)]	Si conferma che con riferimento al comma 3 dell'art. 11 dello schema di convenzione, il corretto rinvio ai corrispettivi è al comma 2 dello stesso articolo. Lo stesso rinvio è da intendersi esteso anche al successivo comma 4. Con riferimento al presunto errore di indentatura di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 11 non si conferma. Infine, con riferimento all'art. 11 comma 5, si ribadisce in primis che si riferisce all'intero elenco di corrispettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo; si precisa inoltre che il capoverso che fa riferimento alla fatturazione con cadenza mensile ("...saranno fatturati con cadenza mensile...") è da considerarsi un mero refuso, infatti, come previsto ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso articolo, i corrispettivi di cui al precedente comma 2 lett. a), b) e c) sono sempre dovuti dalla "Data di accettazione delle apparecchiature", ivi incluso "Il prezzo dei servizi opzionali eventualmente richiesti".
48	A pagina 15 del Disciplinare di Gara, per il lotto 4 vengono indicate le seguenti opzioni con relative quantità stimate e basi d'asta: OPZ_2878_L4-02 – 7434,70 € OPZ_2878_L4-07 - OpzRAM64GB - 376,58 € OPZ_2878_L4-11 - OpzGigabit - 72,52 € OPZ_2878_L4-21 - OpzSSD-R11,92TB - 544,95 € Nella tabella di seguito si evidenzia il valore economico di base d'asta residuale a copertura del server base dopo aver sottratto le basi d'asta delle componenti richieste per il suo allestimento. Il valore economico della base d'asta residua da dedicare al server è di soli 247,00 €, un valore oggettivamente troppo basso per coprire i costi di un server bi-processore con le caratteristiche richieste. Si chiede per tanto di rivedere il valore della Base D'asta del server di base così da permettere la più ampia partecipazione possibile a questo lotto. Componente quantitativo richiesto Base D'asta Macchina Base 1 7434,70 € Ram richiesta 16*64Gb =1TB 6025,28 € Schede di rete 1Gb 1 72,52 € Dischi SO 2 1.089,90 € Differenza 247,00 €	La richiesta non risulta accettabile. Tutte le basi d'asta sono state stimate anche sulla base dei risultati conseguiti nelle edizioni precedenti. Inoltre, in particolare, le basi d'asta relative alle opzioni sono definite considerandole come tali, ovvero "opzioni". Tale approccio non permette quindi di utilizzare i valori economici definiti per le opzioni per costruire i prezzi delle configurazioni operative. A titolo esemplificativo, è come se si volesse acquistare un bene già assemblato e funzionante, ma si decidesse invece di acquistare separatamente tutti i suoi componenti e di assemblarlo successivamente: il costo complessivo dei singoli pezzi e dell'assemblaggio risulterebbe inevitabilmente superiore rispetto al prezzo del bene finito, prodotto e ottimizzato dal fornitore.

49	A pagina 14 del Disciplinare di Gara, per il lotto 3 vengono indicate le seguenti opzioni con relative quantità stimate e basi d'asta: OPZ_2878_L3-02 – 4526,75 € OPZ_2878_L3-07 - OpzRAM64GB - 376,58 € OPZ_2878_L3-11 - OpzGigabit - 72,52 € OPZ_2878_L3-21 - OpzSSD-R11,92TB - 544,95 € Nella tabella di seguito si evidenzia il valore economico di base d'asta residuale a copertura del server base dopo aver sottratto le basi d'asta delle componenti richieste per il suo allestimento. il valore economico della base d'asta residua da dedicare al server è di soli 351,69€, un valore oggettivamente troppo basso per coprire i costi di un server bi-processore con le caratteristiche richieste. Si chiede per tanto di rivedere il valore della Base D'asta del server di base così da permettere la più ampia partecipazione possibile a questo lotto. Componente quantitativo richiesto Base D'asta Macchina Base 1 4526,75 € Ram richiesta 8*64Gb =512Gb 3012,64 € Schede di rete 1Gb 1 72,52 € Dischi SO 2 1.089,90 € Differenza 351,69 € Sottolineiamo inoltre che l'attuale lotto "bi-processore base" attivo nella convenzione TS5 ha un prezzo di vendita dei server base di 2832,00 € con 128GB di RAM, a cui aggiungendo 12banchi da 64GB (12*344,80 €) per portarlo allo stesso livello di richieste di RAM dell'attuale gara si arriva ad un costo totale del server di 6969,60 €, per cui l'attuale base d'asta prevede un ribasso del 35% rispetto al valore di aggiudicazione del medesimo lotto nella precedente convenzione, senza fattorizzare la richiesta di processori più performanti.	La richiesta non risulta accettabile. Tutte le basi d'asta sono state stimate anche sulla base dei risultati conseguiti nelle edizioni precedenti. Inoltre, in particolare, le basi d'asta relative alle opzioni sono definite considerandole come tali, ovvero "opzioni". Tale approccio non permette quindi di utilizzare i valori economici definiti per le opzioni per costruire i prezzi delle configurazioni operative. A titolo esemplificativo, è come se si volesse acquistare un bene già assemblato e funzionante, ma si decidesse invece di acquistare separatamente tutti i suoi componenti e di assemblarlo successivamente: il costo complessivo dei singoli pezzi e dell'assemblaggio risulterebbe inevitabilmente superiore rispetto al prezzo del bene finito, prodotto e ottimizzato dal fornitore.
50	Relativamente al potenziale prestazionale di cui i server dovranno essere dotati (CPU2017) si fa presente che l'ente certificatore (spec.org) ha invalidato i benchmark ottenuti con versioni del compilatore antecedenti alla versione 2023.2.3. Si vedano ad esempio i due link seguenti: https://spec.org/cpu2017/results/res2023q2/cpu2017-20230509-36566.pdf https://spec.org/cpu2017/results/res2024q1/cpu2017-20231218-40222.pdf Nel primo la versione del compilatore non corretta viene evidenziata nel campo "Compiler notes" mentre nel secondo non ci sono note. Si richiede di confermare che i benchmark richiesti non debbano essere eseguiti con la versione obsoleta del compilatore.	In linea con i principi e le regole di base definite dallo Standard Performance Evaluation Corporation (https://www.spec.org/cpu2017/Docs/runrules.html#rule_1.4), si conferma che qualsivoglia report contenente compiler notes in cui si dia evidenza dell'utilizzo di un compilatore che abbia eseguito una compilazione che ottimizza specificamente le prestazioni di uno o più benchmark con applicabilità scarsa o nulla, verrà considerato non valido dal Seggio di Gara ai fini della comprova del requisito di potenziale prestazionale delle apparecchiature, come peraltro ribadito dalla possibilità, indicata nel Capitolato Tecnico, che ne venga richiesta validazione. La stessa SPEC scoraggia l'utilizzo di suddette ottimizzazioni e sta mantenendo i risultati nel proprio database esclusivamente per fini storici e non ne pubblicherà di ulteriori.
51	In riferimento al Disciplinare di gara pag. 21 Lotto n. 7 CIG B86203A82E e in particolar modo ai prezzi base asta dei server OPZ_2878_L7_01 e OPZ_2878_L7_02 che secondo le specifiche tecniche minime riportate nel capitolato tecnico di gara da pag. 18 devono essere equipaggiati con almeno due 2 CPU (req_2878_L7_02) e 1,5TB di RAM (req_2878_L7_05) composti da banchi di RAM da 64GB (OpzRAM64GB) la cui base d'asta è riportata come OPZ_2878_L7_02 si fa presente che: vBase asta server Ram 1,5TB a base asta (24*64GB) Base asta OPZCPU Residuo BA server no RAM e no OPZ CPU OPZ_2878_L7_01 7703,85 9037,92 4956,00 - 6290,07 OPZ_2878_L7_02 7733,75 9037,92 4956,00 - 6260,17 Sottraendo, come evidenziato nella tabella allegata, dalle base d'asta dei due server server il valore della RAM installata (peri a 24 banchi da 64GB) e il valore dell'opzione CPU posti in base d'asta la risultante è una base asta dei server che risulta avere un valore negativo. Sottolineiamo inoltre che l'attuale lotto "quadriprocessore prestazionale" attivo nella convenzione TS5 ha un prezzo di	Si veda errata corregge del 22/10/2025

	vendita dei server base di 6040,00 € e 6190,90 € con 512GB di RAM, a cui aggiungendo 16 banchi da 64GB (16*327Euro) per portarlo allo stesso livello di richieste di RAM dell'attuale gara si arriva ad un costo totale del server di 11272,00 € e 11422,90 €, per cui l'attuale base d'asta prevede un ribasso del 48% rispetto al valore di aggiudicazione del medesimo lotto nella precedente convenzione, senza fattorizzare la richiesta di processori più performanti. Si richiede pertanto di voler confermare che la base d'asta del server sia corretta.	
52	A pagina 12 del Disciplinare di Gara, per il lotto 2 vengono indicate le seguenti opzioni con relative quantità stimate e basi d'asta: OPZ_2878_L2-02 - 3.259,00 € OPZ_2878_L2-07 - OpzRAM64GB - 376,58 € OPZ_2878_L2-11 - OpzGigabit - 72,52 € OPZ_2878_L2-21 - OpzSSD-R11,92TB - 544,95 € Nella tabella di seguito si evidenzia il valore economico di base d'asta residuale a copertura del server base dopo aver sottratto le basi d'asta delle componenti richieste per il suo allestimento. il valore economico della base d'asta residua da dedicare al server è di soli 590,26€ un valore oggettivamente troppo basso per coprire i costi di un server bi-processore con le caratteristiche richieste. Si chiede per tanto di rivedere il valore della Base D'asta del server di base così da permettere la più ampia partecipazione possibile a questo lotto. Componente quantitativo richiesto Base D'asta Macchina Base 1 3.259,00 € Ram richiesta 4*64Gb =256Gb 1.506,32 € Schede di rete 1Gb 1 72,52 € Dischi SO 2 1.089,90 € kmjnh Differenza 590,26 €	La richiesta non risulta accettabile. Tutte le basi d'asta sono state stimate anche sulla base dei risultati conseguiti nelle edizioni precedenti. Inoltre, in particolare, le basi d'asta relative alle opzioni sono definite considerandole come tali, ovvero "opzioni". Tale approccio non permette quindi di utilizzare i valori economici definiti per le opzioni per costruire i prezzi delle configurazioni operative. A titolo esemplificativo, è come se si volesse acquistare un bene già assemblato e funzionante, ma si decidesse invece di acquistare separatamente tutti i suoi componenti e di assemblarlo successivamente: il costo complessivo dei singoli pezzi e dell'assemblaggio risulterebbe inevitabilmente superiore rispetto al prezzo del bene finito, prodotto e ottimizzato dal fornitore.
53	Lotto4 (Server rackable biprocessore prestazionale). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OpzMAN24_NBD e di OpzMAN24_STD stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OpzMAN24_NBD" e "OpzMAN24_STD" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Come precisato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3, i quantitativi previsti per le opzioni non rappresentano in alcun modo un impegno alla spesa o una quantità vincolante dal punto di vista contrattuale, ma vengono stimati e successivamente utilizzati esclusivamente per pesare le formule di aggiudicazione per ogni singolo lotto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.a. nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione medesima. Non risultando determinabile a priori la quantità del singolo servizio che le Amministrazioni acquisteranno e in considerazione che sono opzioni mutuamente esclusive e non sommabili, si confermano le quantità previste in documentazione di gara.
54	A pagina 18 del Disciplinare di Gara, per il lotto 5 vengono indicate le seguenti opzioni con relative quantità stimate e basi d'asta: OPZ_2878_L5-39 - OpzGPU Entry-level - 29,00 - 764,18 € OPZ_2878_SERV-L5-35 - OpzMAN24_NBD - 87,00 - 772,69 € OPZ_2878_SERV-L5-36 - OpzMAN24_STD - 71,00 - 90,75 € OPZ_2878_SERV-L5-37 - OpzHDDRetention36 - 71,00 - 151,24 € OPZ_2878_SERV-L5-38 - OpzHDDRetention60 - 760,00 - 7.000,00 € Si richiede di confermare se le basi d'asta indicate per queste opzioni siano corrette o se ci siano stati errori di battitura.	Si veda errata corregge del 22/10/2025

55	A pagina 20 del Disciplinare di Gara, per il lotto 6 vengono indicate le seguenti opzioni con relative quantità stimate e basi d'asta: OPZ_2878_L6-40 - OpzGPU Enterprise - 19,00 - 764,18 € OPZ_2878_SERV-L6-35 - OpzMAN24_NBD - 58,00 - 772,69 € OPZ_2878_SERV-L6-36 - OpzMAN24_STD - 47,00 - 90,75 € OPZ_2878_SERV-L6-37 - OpzHDDRRetention36 - 47,00 - 151,24 € OPZ_2878_SERV-L6-38 - OpzHDDRRetention60 - 395,00 - 24.000,00 € Si richiede di confermare se le basi d'asta indicate per queste opzioni siano corrette o se ci siano stati errori di battitura.	Si veda errata corregge del 22/10/2025
56	Si fa presente all'Amministrazione che l'edizione "2022" di Windows Server è in End of Sales dal 30 Settembre 2025. Si chiede quindi conferma che in ciascuna istanza dove sia menzionata l'edizione 2022 di Windows Server il requisito minimo da considerare sia in realtà l'edizione Windows Server 2025.	Si conferma che, per tutte le istanze in cui è indicata l'edizione Windows Server 2022, il requisito minimo da considerare è la versione Windows Server 2025, fermo restando che le licenze devono essere pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e garantire caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle previste per la versione 2022.
57	Il requisito Req_2878_L5_6 (Capitolato Tecnico, paragrafo 2.8, pagina 18) relativo alle caratteristiche minime delle GPU installate ed installabili sulle macchine del lotto 5 richiede: "Prestazioni computazionali: almeno 5TFLOPS, espresse in una delle modalità single precision (FP16) o double precision (FP64). Si fa presente che nel mondo del calcolo GPU la modalità "single precision" è indicata dalla sigla FP32, mentre la sigla FP16 indica la modalità "half precision". Si chiede quindi di indicare se le prestazioni richieste debbano essere ottenute in single precision (FP32) o in half precision (FP16).	Trattasi di refuso, le sigle "FP16" sono da intendersi come "FP32", in completo accordo con la modalità "single precision".
58	Si fa presente che sul mercato esistono Board GPU in formato PCIe che sono multichip: la scheda è unica e "consuma" un unico slot PCIe DW standard ma racchiude al suo interno multipli chip. Gli spec sheet di questa tipologia di schede riportano per ogni valore il benchmark ottenuto dal singolo chip; la scheda ha di fatto un benchmark totale ottenuto dalla somma di questi valori singoli. Dato che i valori prestazionali della scheda sono composti dalla somma dei valori ottenuti dai singoli chip di cui è composta, si chiede conferma che, fermo restando i requisiti espressi dai Req_2878_L5_6 e Req_2878_L6_6, sia possibile utilizzare Board GPU in formato PCIe di questa tipologia.	Si conferma che, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti per i Lotti 5 e 6 (in particolare il formato PCI-Express standard e le caratteristiche minime di memoria e prestazioni), è ammissibile la fornitura di schede GPU in formato PCIe di tipo multichip, ossia costituite da più unità di elaborazione integrate in un'unica board. Ai fini della verifica del requisito prestazionale, potrà essere considerato il valore complessivo di potenza di calcolo espresso dalla scheda, risultante dalla somma delle prestazioni dei singoli chip GPU integrati, a condizione che tale valore sia chiaramente indicato nella documentazione tecnica ufficiale del produttore (datasheet, specifiche di prodotto o documentazione equivalente) e si riferisca espressamente al formato PCIe della scheda proposta.
59	Lotto7 (Server Rackable quad-processore). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OPZHDDRRetention36 e di OPZHDDRRetention60 stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OPZHDDRRetention36" e "OPZHDDRRetention60" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Si veda errata corregge del 03/11/2025

60	Lotto7 (Server Rakable quad-processore). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OpzMAN24_NBD e di OpzMAN24_STD stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OpzMAN24_NBD" e "OpzMAN24_STD" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Si veda errata corregge del 03/11/2025
61	Lotto2 (Server biprocessore Tower). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OPZHDDRetention36 e di OPZHDDRetention60 stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OPZHDDRetention36" e "OPZHDDRetention60" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Come precisato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3, i quantitativi previsti per le opzioni non rappresentano in alcun modo un impegno alla spesa o una quantità vincolante dal punto di vista contrattuale, ma vengono stimati e successivamente utilizzati esclusivamente per pesare le formule di aggiudicazione per ogni singolo lotto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.a. nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione medesima e non concorre al massimale del lotto che si ricorda essere circoscritto alla quantità di server. Non risultando determinabile a priori con esattezza la quantità del singolo servizio che le Amministrazioni acquisteranno si confermano le quantità previste in documentazione di gara.
62	Lotto2 (Server biprocessore Tower). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OpzMAN24_NBD e di OpzMAN24_STD stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OpzMAN24_NBD" e "OpzMAN24_STD" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Come precisato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3, i quantitativi previsti per le opzioni non rappresentano in alcun modo un impegno alla spesa o una quantità vincolante dal punto di vista contrattuale, ma vengono stimati e successivamente utilizzati esclusivamente per pesare le formule di aggiudicazione per ogni singolo lotto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.a. nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione medesima. Non risultando determinabile a priori la quantità del singolo servizio che le Amministrazioni acquisteranno e in considerazione che sono opzioni mutuamente esclusive e non sommabili, si confermano le quantità previste in documentazione di gara.
63	Lotto4 (Server rackable biprocessore prestazionale). Nella Tabella a pagina 22 del Disciplinare di gara relativa ai quantitativi ed alle basi d'asta, segnaliamo che i quantitativi di OPZHDDRetention36 e di OPZHDDRetention60 stimati superano il quantitativo totale di macchine previste nell'intero lotto; questo evidenzia una stima di vendita non realizzabile. Al fine di poter produrre un'offerta coerente si richiede di fornire una revisione sulla quantità stimata per le "OPZHDDRetention36" e "OPZHDDRetention60" che sia in linea con il numero di macchine presenti nel lotto.	Come precisato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3, i quantitativi previsti per le opzioni non rappresentano in alcun modo un impegno alla spesa o una quantità vincolante dal punto di vista contrattuale, ma vengono stimati e successivamente utilizzati esclusivamente per pesare le formule di aggiudicazione per ogni singolo lotto. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.a. nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione medesima. Non risultando determinabile a priori la quantità, tipologia e capacità dei dischi sul quale il servizio andrà ad agire, nonché le quantità del singolo servizio che le Amministrazioni acquisteranno e in considerazione che sono opzioni mutuamente esclusive e non sommabili, si confermano le quantità previste in documentazione di gara.

64	In riferimento a quanto previsto nelle Condizioni Generali, articolo 3, commi 9-13 della convenzione, si rappresenta che la previsione del perfezionamento del contratto entro quattro giorni lavorativi dalla sua ricezione, nonché la facoltà per l'Amministrazione contraente di revocare l'Ordinativo di Fornitura tramite il Sistema, da esercitarsi entro un solo giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo stesso, costituiscono un rilevante ostacolo operativo per le Amministrazioni. Infatti, le Amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente, sono tenute — una volta accettato l'Ordinativo di Fornitura da parte del fornitore — a procedere all'emissione dei decreti di approvazione e di impegno presso la Ragioneria e attendere la registrazione del contratto previa acquisizione del visto dell'UCB. Solo successivamente alla conclusione di tali adempimenti è possibile comunicare al fornitore l'avvenuta eseguibilità e dare avvio alla fornitura. Considerato che i tempi necessari per tali attività risultano superiori ai quattro giorni previsti per il perfezionamento contrattuale, si chiede di chiarire: -in che modo possa essere gestita tale circostanza al fine di evitare il rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura da parte del fornitore; -se, una volta accettato l'Ordinativo, sia consentita la sospensione dell'efficacia dello stesso in attesa della comunicazione di eseguibilità da parte dell'Amministrazione ordinante, dalla quale decorrono i termini contrattuali.	L'Art. 3 delle Condizioni Generali disciplina i casi di legittimo rifiuto dell'Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione. Al Fornitore è precluso rifiutare l'ordinativo adducendo motivazioni non riconducibili ai suddetti casi. Ne consegue che ove non ricorra uno di tali casi, e ferma la possibilità per la l'Amministrazione contraente di revocare l'ordinativo entro un giorno lavorativo dalla sua emissione, troveranno applicazione le previsioni di cui al succitato articolo 3 per le quali: "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[...]. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta". Il dover dare completa esecuzione alla fornitura richiesta va inteso, tra l'altro, nel senso che decorrono i termini massimi da Capitolato Tecnico per la consegna e l'installazione delle apparecchiature. Resta inteso che ove in costanza dei predetti termini l'Amministrazione di cui al quesito, ossia PA soggetta a controlli in ordine alla piena validità dell'ordinativo, venga a conoscenza dell'esito negativo dei predetti controlli, risultando a questa pertanto preclusa la futura accettazione di una fornitura ancora da consegnarsi, essa dovrà darne tempestiva comunicazione al Fornitore. In ogni caso restano ferme le norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti.
65	In relazione alla possibile variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, si chiede come le amministrazioni debbano emettere tale ordinativo e con quale strumento.	Per gli aspetti amministrativi, le amministrazioni possono fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 dello Schema di Convenzione, che disciplina le modalità di modifica degli ordinativi di fornitura. Per gli aspetti operativi, si rinvia alla procedura descritta nella sezione dedicata della wiki di Acquisti in Rete, disponibile al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto#Modifica,_annullamento_o_proposta_di_revoca_dell'E2%80%99Ordine)
66	In riferimento alla tabella con i prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità, si chiede di chiarire se l'OpzUPS debba essere offerta per il lotto 8 in quanto non c'è nessun riferimento nel capitolato tecnico riguardante tale opzione nell'ambito del lotto indicato. Nel caso in cui l'OpzUPS debba essere offerta si chiede di indicare le caratteristiche minime richieste	Trattasi di mero rifiuto. Come indicato nel Disciplinare di Gara (paragrafo 3) e come riportato nella Scheda di Offerta sul portale Acquisti in Rete, l'opzione OpzUPS (codice OPZ_2878_L8-34) deve essere offerta per il Lotto 8, con le stesse caratteristiche tecniche previste per gli altri lotti. Per completezza, si riportano di seguito i requisiti tecnici dell'opzione: Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con: - potenza di almeno 3.000 VA/2.700W; - autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico; - con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap); - ingresso monofase; - bypass automatico e manuale; - porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - gestione SNMP;

		- software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico; - possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione; - implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.
67	Alla luce di quanto previsto dai documenti di gara, ed in particolare dallo Schema di Contratto, che prevede la piena responsabilità del Fornitore per tutti i danni, anche eccedenti i massimali assicurativi e anche se riferibili a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, si chiede cortesemente di confermare se, nell'ambito della stipula della Convenzione o dei successivi contratti attuativi, sia ammissibile la previsione di una clausola espressa di limitazione della responsabilità contrattuale a carico del Fornitore. In particolare, si propone di valutare l'introduzione di un tetto massimo di responsabilità: – pari al 30% del valore complessivo della Convenzione; oppure – entro il limite del valore del singolo contratto d'ordine interessato. Tale clausola consentirebbe una più equa allocazione dei rischi, coerente con il principio di proporzionalità e con le condizioni di sostenibilità assicurativa, incentivando la più ampia partecipazione degli operatori economici qualificati alla procedura. Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità di tale adeguamento contrattuale.	Si conferma quanto previsto nello schema di Convenzione
68	Si richiede come dover interpretare i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142	I requisiti di ergonomia previsti dalla Direttiva CEE 90/270 devono essere interpretati, nel contesto della fornitura di server rackable, come principi di sicurezza, accessibilità e facilità di manutenzione per l'operatore. Le apparecchiature devono consentire installazione, ispezione e interventi di manutenzione in modo sicuro ed ergonomico, senza vincoli fisici che possano pregiudicare l'operatore, pur non costituendo postazioni di lavoro per videotermini.
69	Con riferimento al documento "004 - ID 2878 - All.18, Capitolato Tecnico, pagine 21, Capitolo 2.10 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 7 – Server rackable quad-processore": Si chiede conferma che per garantire il livello di prestazioni da raggiungere simultaneamente i valori di throughput specificati nella tabella per quanto riguarda i processori (Req_2878_L7_1, Req_2878_L7_2, Req_2878_L7_3) relativi ai benchmark di riferimento (SPEC CPU2017 Integer Rate (I.R.), SPEC CPU2017 Floating Point Rate (F.P.R.)) il server dovrà essere configurato con 4 CPU ?	Si conferma che i valori di throughput SPEC CPU2017 indicati per il Lotto 7 si riferiscono alla configurazione completa quad-processore. Il server dovrà pertanto essere configurato con 4 CPU per soddisfare i requisiti prestazionali richiesti.
70	Si richiede chiarimento sull'interpretazione della Direttiva CEE 90/270 in relazione alla fornitura di server rackable. (pag.7 par.2.1)	I requisiti di ergonomia previsti dalla Direttiva CEE 90/270 devono essere interpretati, nel contesto della fornitura di server rackable, come principi di sicurezza, accessibilità e facilità di manutenzione per l'operatore. Le apparecchiature devono consentire installazione, ispezione e interventi di manutenzione in modo sicuro ed ergonomico, senza vincoli fisici che possano pregiudicare l'operatore, pur non costituendo postazioni di lavoro per videotermini.

71	Si richiede conferma se il calcolo delle prestazioni sia riferito alla configurazione completa con 4 CPU oppure con 2 CPU. (2.10 - pag 21 - Lotto 7 - Req_2878_L7_3)	Si conferma che i valori di throughput SPEC CPU2017 indicati per il Lotto 7 si riferiscono alla configurazione completa quad-processore. Il server dovrà pertanto essere configurato con 4 CPU per soddisfare i requisiti prestazionali richiesti.
72	Si richiede se i servizi di smaltimento RAEE quando dovranno essere attivati dalla PA ordinante (3.4 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.))	Il servizio di smaltimento RAEE sarà attivato solo su richiesta della Pubblica Amministrazione ordinante, tramite l'ordine di fornitura stesso.
73	Si richiede se dopo il termine delle attività di installazione potranno essere attivati i servizi di smaltimento RAEE qualora non siano stati richiesti in fase di ordine (3.4 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.))	No, il servizio di smaltimento RAEE può essere attivato solo se richiesto dall'Amministrazione tramite l'ordine di fornitura stesso.
74	Si richiede come l'Amministrazione dovrà richiedere il servizio di smaltimento RAEE (3.4 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.))	L'Amministrazione dovrà richiedere il servizio di smaltimento RAEE attraverso l'ordine di fornitura. Si vedano le risposte ID 72 e 73
75	Si richiede se gli eventuali apparati già in possesso delle PA comunicati in fase di ordine e resi fruibili pronti al montaggio, all'atto dell'installazione andranno solo montati a rack (pagina 26 capoverso "Con riferimento ai lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in fase di installazione, dovranno essere alloggiati nell'armadio rack, acquisito dall'Amministrazione in Convenzione come componente opzionale, anche altri dispositivi di proprietà della stessa...)	Sì, gli apparati già in possesso della PA e comunicati in fase di ordine, se resi disponibili e pronti per il montaggio, dovranno essere semplicemente alloggiati nell'armadio rack fornito in Convenzione come componente opzionale, senza ulteriori attività di configurazione da parte del Fornitore.
76	In riferimento all'all.18 Capitolato Tecnico e all.18 Appendice 2 - Indicatori di Qualità, riguardo all'indicatore RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE), viene spiegato il significato di data_cons e data_ordine per cui il ritardo sarebbe sempre >0 trattandosi della differenza in giorni tra data ordine e data consegna, ma si specifica un valore soglia per l'indicatore RTCCASO = 0, mentre a pag.25 del Capitolato Tecnico par.3.1, vengono indicati i tempi di consegna (60-90-120 gg solari in base alle quantità ordinate + ulteriori possibili 15 gg solari). Si richiede, pertanto, di specificare meglio quali siano le soglie ammissibili per la prima consegna ed installazione senza incorrere in penali. (3.1.1 Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo in caso di consegne ripartite RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)	In riferimento all'indicatore RTCCASO e ai tempi di consegna e installazione previsti dal Capitolato Tecnico, si precisa che le soglie ammissibili per la prima consegna e installazione senza incorrere in penali sono quelle indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato: -60, 90 o 120 giorni solari, in funzione delle quantità ordinate, calcolati dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ordine; -+15 giorni solari aggiuntivi qualora siano presenti componenti opzionali ulteriori. L'indicatore RTCCASO assume valore pari a 0 quando la consegna e l'installazione

		avvengono entro tali termini contrattuali. Eventuali ritardi rispetto a queste soglie comportano l'applicazione delle penali previste.
77	Si chiede conferma che la clausola del paragrafo 7.3 'Cybersecurity' non precluda l'utilizzo dei beni e servizi in ambienti IT ordinari della PA, inclusi quelli con requisiti elevati di sicurezza ma non classificati come 'interessi nazionali strategici'. È possibile avere una definizione operativa di tale contesto?	Si conferma che la clausola del paragrafo 7.3 non preclude l'utilizzo delle apparecchiature in ambienti IT ordinari della Pubblica Amministrazione, ivi inclusi quelli con requisiti elevati di sicurezza. Per una definizione dei "contesti di impiego connessi alla tutela degli interessi nazionali strategici" si faccia riferimento alla normativa vigente.
78	Si chiede conferma che, ai sensi del paragrafo 4.4 dello Schema di Convenzione, il limite del 20% previsto per gli ulteriori componenti opzionali debba essere riferito all'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, come definito nel medesimo articolo, tenendo conto delle componenti già presenti in Convenzione e delle modalità di composizione dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione Contraente	Si conferma che il limite del 20% si applica all'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, composto esclusivamente dal server base e dalle componenti opzionali presenti in Convenzione
79	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede che il requisito sia da intendersi come la fornitura di licenze OEM di Windows Server 2025 Standard Edition e non Windows Server 2022 Standard Edition.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022. Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
80	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede la possibilità di fornire licenze OEM di Windows Server 2025 Standard Edition al posto delle licenze Windows Server 2022 Standard Edition.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022. Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware offerte e con caratteristiche funzionali e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.

81	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 4 e 7, e relativamente alle opzioni OpzWinServDC e OpzWinServDC2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede che il requisito sia da intendersi come la fornitura di licenze OEM di Windows Server 2025 Datacenter e non Windows Server 2022 Datacenter.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core dei lotti 4 e 7 possono essere assolte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware proposte e con caratteristiche funzionali, di supporto e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
82	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 4 e 7, e relativamente alle opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire la licenza di Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede la possibilità di fornire licenze OEM di Windows Server 2025 Datacenter al posto delle licenze Windows Server 2022 Datacenter.	Si conferma che le opzioni OpzWinServSTD e OpzWinServSTD2core dei lotti 4 e 7 possono essere assolte anche mediante la fornitura di licenze Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Edition, purché pienamente compatibili con le architetture hardware proposte e con caratteristiche funzionali, di supporto e di licenza almeno equivalenti a quelle della versione 2022.
83	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 4.2 "Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali", per i lotti 1-2-3-4-5-6-7, e relativamente alle opzioni OpzDeviceCal e OpzUserCal, si fa presente che la versione di Microsoft Windows Server 2022 è stata sostituita dal più recente Windows Server 2025. Per tale motivo, in funzione del fatto che la maggior parte degli OEM non sono più in grado di fornire licenze e CAL per Windows Server 2022 e nell'ottica di offrire alle amministrazioni la più recente tecnologia, si richiede la possibilità di fornire Device e User CAL per Windows Server 2025.	Si conferma che le opzioni OpzDeviceCal e OpzUserCal possono essere soddisfatte anche mediante la fornitura di Device CAL e User CAL relative a Microsoft Windows Server 2025, purché pienamente compatibili con la versione del sistema operativo fornita e con caratteristiche di licenza e utilizzo almeno equivalenti a quelle previste per Windows Server 2022.
84	In riferimento al Capitolato Tecnico, cap. 2.9 "Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 6 – Server rackable bi-processore AI con GPU enterprise", al requisito Req_2878_L6_9 a pag. 20 viene richiesto che il server possa ospitare 12 dischi. Nell'ottica di avere una più ampia partecipazione possibile, si richiede sia possibile offrire un server che possa ospitare 8 dischi (invece che 12) compatibili con le architetture nel paragrafo 2.3 lettera "f" del Capitolato Tecnico.	Si veda errata corregge del 03/11/2025
85	Come stabilito nella Direttiva CEE 90/270, i requisiti sono per il lavoro con apparecchiature con schermo di visualizzazione. Chiediamo gentilmente a CONSIP di chiarire se il requisito non si applica ai produttori di server	I requisiti di ergonomia previsti dalla Direttiva CEE 90/270 devono essere interpretati, nel contesto della fornitura di server rackable, come principi di sicurezza, accessibilità e facilità di manutenzione per l'operatore. Le apparecchiature devono consentire installazione, ispezione e interventi di manutenzione in modo sicuro ed ergonomico, senza vincoli fisici che possano pregiudicare l'operatore, pur non costituendo postazioni di lavoro per videotermini.
86	La norma EN55024:2010 è stata sostituita dalla norma EN 55035:2017, come pubblicato sul sito web della Commissione Europea. Chiediamo gentilmente a CONSIP di chiarire se la norma debba essere modificata in EN55035 e se l'applicazione della norma "EN 300 386", che ha uno standard di test più elevato rispetto alla "EN 55035", possa essere accettabile.	Si conferma che è ritenuto accettabile presentare la conformità alla norma EN55035 in alternativa alla EN55024. L'applicazione della norma EN 300 386 è considerata equivalente e accettabile.

87	Il Programma di Etichettatura Ambientale Cinese risulta conforme alla norma ISO 14024. Chiediamo gentilmente a CONSIP di chiarire se la certificazione CEC (Certificazione di Prodotto con Etichettatura Ambientale Cinese) può essere riconosciuta come etichetta ambientale di Tipo I, equivalente a quelle elencate.	Si conferma che possono essere considerate accettabili etichette ambientali di Tipo I equivalenti, rilasciate da enti certificatori anche extra UE, a condizione che siano conformi ai principi della norma ISO 14024 e garantiscano criteri di valutazione comparabili a quelli delle etichette ambientali citate nel Capitolato Tecnico
88	in riferimento al punto 7.3 "Cybersecurity" del Capitolato Tecnico, chiediamo di chiarire in quali casi specifici sia consentito utilizzare i server oggetto della presente gara e in quali casi invece l'utilizzo non sia ammesso, con particolare riferimento al concetto di "contesto di impiego connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici". Da un'analisi dei dati di vendita delle precedenti edizioni della convenzione, risulta che la maggior parte degli ordini effettuati dalle Amministrazioni ricade proprio in questa categoria di utilizzo. Per questo motivo, chiediamo se esistano riferimenti normativi o elenchi ufficiali che aiutino le Amministrazioni a capire quando un sistema o un servizio rientra in tale contesto e quindi non può essere acquistato tramite questa Convenzione.	Si veda risposta al chiarimento ID 77
89	si chiede conferma se il calcolo del limite del 20% previsto per gli ulteriori componenti opzionali, ai sensi del paragrafo 4.4 dello Schema di Convenzione, debba essere effettuato direttamente dalle Amministrazioni Contraenti in fase di composizione dell'Ordinativo di Fornitura, tenendo conto delle componenti già presenti in Convenzione e delle modalità di composizione dell'ordinativo stesso.	Si conferma che il limite del 20% si applica all'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura, composto esclusivamente dal server base e dalle componenti opzionali presenti in Convenzione
90	al fine di poter predisporre un'offerta quanto più possibile rispondente alle reali esigenze delle amministrazioni e competitiva per la presente procedura, si chiede cortesemente di poter ricevere un estratto del venduto relativo alla precedente convenzione per la fornitura di tecnologie server e servizi connessi (suddiviso per lotti e componenti/opzioni acquistate). Tale informazione risulta utile per calibrare correttamente la proposta tecnica ed economica.	Si veda file Estratto TS5 allegato
91	L'articolo 5 dello Schema di Convenzione prevede che le modifiche della Convenzione e dei contratti attuativi possano essere disposte ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, incluse le prestazioni supplementari. Si chiede di confermare se le modifiche riconducibili a esigenze di adeguamento tecnologico dei server (ad esempio sostituzione di modelli non più in produzione con modelli equivalenti) rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 2, lett. c) ("modifiche non sostanziali"), e se siano pertanto ammissibili previa comunicazione a Consip.	I casi di evoluzione tecnologica sono disciplinati dall'articolo 19 dello schema di convenzione.
92	L'art. 6, comma 2, dello Schema di Convenzione consente a Consip di prorogare la Convenzione di ulteriori sei mesi "ai prezzi, patti e condizioni stabiliti". Si chiede di chiarire se tale proroga operi in via automatica (previa comunicazione unilaterale di Consip) o se sia richiesta l'accettazione formale da parte del Fornitore.	L'articolo 6, comma 2 dello schema di convenzione rimanda all'articolo 120, comma 10 del Codice degli Appalti; tale disposizione prevede che "nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante". Di conseguenza non è prevista, essendo un'obbligazione a carico dell'aggiudicatario, alcuna sua accettazione formale.

93	Gli artt. 7-7bis delle Condizioni Generali prevedono penali in caso di inadempimenti o irregolarità, senza specificare la soglia di ripetizione o gravità dell'evento. Si chiede di confermare se la penale sia applicabile anche in caso di singoli episodi isolati o esclusivamente in presenza di inadempimenti reiterati, sistematici o confermati da esiti negativi di verifica ispettiva.	Le penali sono indicate all'articolo 14 dello schema di Convenzione e riguardano fattispecie tipizzate alle quali si rimanda. L'articolo 7 delle Condizioni Generali citato riguarda la disciplina delle Verifiche Ispettive e di Conformità e il successivo articolo 7 bis i Controlli e verifiche da parte di Consip. I provvedimenti sanzionatori previsti nei suddetti articoli potranno essere applicati, a seconda dei diversi casi ivi indicati, in base alle procedure ivi indicate (per esempio nel caso di mancato pagamento da parte del Fornitore dei costi delle verifiche ispettive effettuate- articolo 7 comma 3- la Consip assegnerà un termine di 15 giorni, decorso il quale- ai sensi del successivo comma 5- la Consip avrà la facoltà di rivalersi per il suddetto pagamento sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della stessa Consip).
94	L'articolo 4, comma 9, dello Schema di Convenzione prevede, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, la possibilità che il CVCN o altri Centri di Valutazione impongano condizioni e test hardware/software. Si chiede di chiarire se, in tali casi, l'accettazione dell'apparecchiatura e la decorrenza della garanzia rimangano sospese fino all'esito positivo dei test.	Come chiarito nell'articolo 4 comma 9 dello Schema di Convenzione spetta all'Amministrazione ordinante, nel caso ivi disciplinato, introdurre clausole che condizionino, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'ordinativo emesso al rispetto delle condizioni e/o all'esito favorevole dei test prescritte/i dal CVCN o da uno dei CV. L'eventuale introduzione di una condizione sospensiva avrebbe, evidentemente, l'effetto di differire nel tempo l'accettazione dell'apparecchiatura e la decorrenza della garanzia.
95	Nel Capitolato Tecnico, § 1.1(6), pag. 6, è previsto che la manualistica tecnica sia "in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese". Si chiede di confermare se tale requisito debba intendersi soddisfatto anche nel caso in cui parte della documentazione (es. firmware release notes o tool di diagnostica) sia disponibile unicamente in lingua inglese.	Si conferma
96	Nel Capitolato Tecnico, § 2.2, pag. 8-9, è previsto che i prodotti siano conformi a etichette ambientali di tipo I (TCO, EPEAT, Blue Angel) o equivalenti. Si chiede di confermare se Consip accetterà etichette equivalenti rilasciate da enti certificatori non europei (ad esempio ENERGY STAR o TÜV Green Product Mark emessi extra UE), purché riconosciuti in ambito ISO 14024.	Si conferma che possono essere considerate accettabili etichette ambientali di Tipo I equivalenti, rilasciate da enti certificatori anche extra UE, a condizione che siano conformi ai principi della norma ISO 14024 e garantiscano criteri di valutazione comparabili a quelli delle etichette ambientali citate nel Capitolato Tecnico
97	Il Capitolato Tecnico, § 1.1(5), pag. 5, prevede che Fornitore debba garantire l'interoperabilità di tutte le componenti, incluse quelle opzionali. Si chiede di chiarire se, in caso di malfunzionamento dovuto a incompatibilità tra moduli software di proprietà dell'Amministrazione e componenti fornite in Convenzione, la responsabilità resti comunque in capo al Fornitore.	Come previsto dal Capitolato Tecnico (§ 1.1(5), pag. 5), il Fornitore è tenuto a garantire l'interoperabilità di tutte le componenti fornite in Convenzione, incluse quelle opzionali. Tuttavia, tale obbligo riguarda esclusivamente le componenti oggetto della fornitura. In caso di malfunzionamento dovuto a incompatibilità tra moduli software di proprietà dell'Amministrazione e le componenti fornite in Convenzione, la responsabilità non ricade sul Fornitore, salvo che l'incompatibilità sia riconducibile a difetti o mancata conformità delle componenti fornite rispetto alle specifiche contrattuali.

98	Ai sensi dell'art. 4, comma 7, dello Schema di Convenzione Consip si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo massimo fino al 20% qualora, entro l'undicesimo mese, il numero residuo di server risulti pari o inferiore al 20% di quello iniziale. Si chiede di confermare se tale incremento possa essere disposto anche più volte, in caso di proroga, o esclusivamente una tantum nel periodo di validità ordinaria.	Si conferma che l'incremento fino al 20% del quantitativo massimo di server può essere disposto una sola volta nel periodo di validità ordinaria della Convenzione, come previsto dall'art. 4, comma 7. Eventuali proroghe della Convenzione non comportano l'applicazione multipla di tale incremento
99	Il § 3.1 del Capitolato Tecnico, prevede che i servizi di consegna, installazione e manutenzione siano garantiti su tutto il territorio nazionale. Si chiede di chiarire se per le isole minori e le aree disagiate (come definite nei precedenti bandi Consip) sia ammesso un tempo di intervento esteso, e in caso affermativo di specificarne la misura massima.	Il Capitolato Tecnico (§ 3.1) prevede che i servizi di consegna, installazione e manutenzione siano garantiti su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni per isole minori o aree disagiate. Non è prevista alcuna estensione dei tempi di intervento per tali località: i tempi contrattuali indicati nel Capitolato e negli SLA (es. consegna entro 60/90/120 giorni solari in base alle quantità ordinate, e tempi di intervento per assistenza come da indicatori di qualità) si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale.
100	L'articolo art. 7(5-6), pag. 9, delle Condizioni Generali, prevede che, in caso di inadempimento del pagamento dei costi di verifica ispettiva, Consip possa rivalersi sulla garanzia e che il Fornitore debba reintegrarla entro 10 giorni. Si chiede di chiarire se la mancata reintegrazione entro tale termine comporti la risoluzione automatica della Convenzione o se sia necessaria una comunicazione formale di Consip.	Con riferimento al citato comma 5, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, la Consip assegna unicamente un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà (quindi senza alcun obbligo di ulteriori comunicazioni preventive) di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore. Stesso discorso con riferimento al citato comma 6, laddove qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata da Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip. In caso di inadempimento, Consip ha facoltà (quindi senza alcun obbligo di una ulteriore comunicazione preventiva) di dichiarare risolta la Convenzione.
101	Nelle Premesse dello Schema di Convenzione è previsto che il Fornitore presenti due garanzie definitive: una a favore di Consip e una a favore delle Amministrazioni contraenti per i contratti attuativi. Si chiede di confermare se le garanzie per i contratti attuativi debbano essere rilasciate in forma autonoma per ciascun Ordinativo o se sia ammessa una copertura cumulativa proporzionata ai valori medi stimati.	La garanzia a favore delle Amministrazioni contraenti è unica come indicato al paragrafo 23.2 del disciplinare di gara.
102	Ai sensi dell'art. 7bis, comma 3, delle Condizioni generali qualora all'esito delle verifiche ispettive, emergano inadempimenti, irregolarità ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'Allegato "Schema di verifiche ispettive" o un possibile uso distorto dello strumento (a titolo esemplificativo, nel caso in cui, rispetto ad uno o più Contratti di Fornitura, siano state affidate o eseguite una o più prestazioni estranee all'oggetto della Convenzione), Consip si riserva di risolvere la Convenzione, anche in assenza di dolo. Si chiede di chiarire se per "uso distorto" si intenda un errore materiale nella gestione degli ordinativi da parte del Fornitore ovvero solo condotte volontarie idonee a falsare la procedura ovvero, ancora, si chiede di precisare la dimensione interpretativa di tale enunciato.	L'espressione "uso distorto" nel contesto della gestione degli ordinativi da parte di un Fornitore non si riferisce a un semplice errore materiale, ma a un uso non corretto o non conforme di un processo, di uno strumento o di un accordo, come quando, ad esempio, emerge la mancata corrispondenza tra l'oggetto di uno o più Contratti di Fornitura e l'oggetto della Convenzione. Mentre un errore materiale è un'azione involontaria dovuta a disattenzione (come una svista), l'uso distorto si sostanzia in una modalità d'impiego incoerente con lo scopo previsto anche laddove fosse dipeso da negligenza, considerato il livello superiore di attenzione richiesto a chi esegue una commessa pubblica.

103	È previsto il diritto alla rinegoziazione "in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili" che alterino l'equilibrio contrattuale. Si chiede di confermare se la rinegoziazione sia limitata al solo adeguamento economico o possa estendersi anche a modifiche qualitative o temporali delle prestazioni.	La rinegoziazione di cui all'articolo 5 comma 5 dello schema di convenzione, così come ivi previsto e laddove vi siano i presupposti indicati, prevede che la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione di tutte le condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.
104	L'Amministrazione può revocare l'Ordinativo entro un giorno lavorativo dall'emissione, tramite il Sistema. Si chiede di chiarire se tale termine decorra dal momento dell'invio dell'Ordinativo da parte dell'Amministrazione o dal momento della ricezione da parte del Fornitore e se, eventualmente sia possibile prevedere un meccanismo di ristoro finanziario per la cancellazione dell'ordinativo laddove il Fornitore si sia tempestivamente adoperato per l'esecuzione dello stesso.	L'Amministrazione, come indicato all'articolo 3 comma 13 delle condizioni generali, può revocare il proprio Ordinativo entro un giorno dall'emissione dello stesso senza alcun obbligo di indennizzo o risarcimento in favore del Fornitore come ivi indicato. Si conferma, per il resto, quando disciplinato dalla lex specialis di gara.
105	L'articolo art. 7(2-9), pag. 9-10 delle Condizioni Generali consente a Consip di risolvere la Convenzione "in caso di grave inadempimento contrattuale" o di prestazioni non eseguite a regola d'arte. Si chiede di chiarire se la risoluzione sia preceduta da una contestazione formale con termine di rimedio o se Consip possa procedere immediatamente alla risoluzione senza preventiva diffida.	Consip potrà risolvere la Convenzione, senza dover previamente assegnare un termine, in tutti i casi in cui ha previsto clausole risolutive espresse. Si rinvia al riguardo all'articolato contrattuale.
106	Il Capitolato Tecnico, § 3.3, pag. 27, distingue i livelli di servizio "Next Business Day" e "Standard" ma non definisce espressamente il concetto di giorno lavorativo ai fini dell'intervento. Si chiede di chiarire se per giorno lavorativo si intenda dal lunedì al venerdì, con esclusione di festività nazionali e locali, e se eventuali richieste registrate dopo le ore 17.00 siano da considerarsi come ricevute il giorno successivo.	Si veda la definizione "Orario lavorativo" paragrafo 1.1 "Oggetto della fornitura" pag. 7 del capitolato tecnico.
107	È previsto, nel Capitolato Tecnico § 3.3.2, pag. 28 che la manutenzione includa la sostituzione dell'hardware guasto, ma non è specificato il tempo massimo complessivo (intervento + sostituzione). Si chiede di confermare se il tempo massimo di risoluzione coincida con il tempo di on-site response (NBD o STD) o se sia ammesso un ulteriore periodo per la sostituzione fisica del componente.	Il Capitolato Tecnico prevede che la manutenzione includa la sostituzione dell'hardware guasto. Si precisa che il tempo massimo di risoluzione non coincide con il tempo di "on-site response" (NBD o STD), che rappresenta il tempo entro il quale il Fornitore deve avviare l'intervento presso la sede dell'Amministrazione. La sostituzione fisica del componente guasto deve essere effettuata nel rispetto dei tempi di ripristino previsti dagli SLA contrattuali (vedi indicatori TIAG e TRAG in Appendice 2 – Indicatori di Qualità), che richiedono il ripristino dell'operatività entro le 8 ore (o 4 ore per capoluoghi di regione) in regime di assistenza standard.
108	Tra i servizi opzionali figurano installazione, RAEE e integrazione di trouble ticketing. Si chiede di confermare se i medesimi SLA e penali previsti per i servizi base si applichino anche a tali servizi opzionali, o se sia previsto un regime sanzionatorio distinto.	Per dettagli relativi a SLA e penali eventualmente associati ai servizi di installazione, RAEE e Trouble ticketing si faccia riferimento ai paragrafi 3.1 (installazione), 3.4 (RAEE) e 3.5 (trouble ticketing) del Capitolato Tecnico e l'articolo 14 "Penali" dello Schema di convenzione.

109	Il Fornitore, ai sensi dell'art. 5, comma 15, delle Condizioni Generali deve comunicare ogni variazione riguardante i subappalti, ma non è indicato se Consip debba esprimere un assenso preventivo. Si chiede di chiarire se l'efficacia del subappalto tecnico sia subordinata all'autorizzazione formale di Consip o se basti una comunicazione informativa.	L'art. 5, comma 15, delle Condizioni Generali indicato in domanda non si riferisce al subappalto ma ai subaffidamenti per i quali occorre, prima dell'inizio delle attività, la comunicazione a Consip e all'Amministrazione contraente. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto devono essere comunicate ma non richiedono una formale autorizzazione da parte della Consip proprio perché non costituiscono subappalto. Al contrario, l'efficacia del subappalto tecnico è subordinata all'autorizzazione formale di Consip, non è sufficiente una comunicazione informativa.
110	Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, ed in particolare al punto 3.1 – Servizi di consegna, si rileva che i tempi di consegna richiesti non risultano congrui rispetto al numero di server ordinabili e effettivamente installabili nei termini indicati. Infatti, il numero di apparecchiature previsto nelle fasce di consegna non risulta coerente con i quantitativi massimi ordinabili per ciascun lotto. A titolo esemplificativo: -Lotto 1: fino a 289 server ordinabili -Lotto 2: fino a 160 server ordinabili -Lotto 6 (GPU Enterprise): fino a 500 server ordinabili Tali quantitativi, tuttavia, non risultano realisticamente compatibili con i tempi di consegna e installazione previsti nel Capitolato. Alla luce di quanto sopra, si richiede di rimodulare le fasce di consegna per tutti i lotti, ad eccezione del Lotto 8, che rappresenta l'unico caso in cui i tempi di consegna risultano concretamente attuabili. In particolare, si propone di considerare accettabili i seguenti termini di consegna e installazione per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: -per ordinativi di fornitura fino a 50 apparecchiature: entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine"; -per ordinativi di fornitura da 51 fino a 100 apparecchiature: entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni solari, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine"; -per ordinativi di fornitura da 101 fino a 250 apparecchiature: entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine"; -per ordinativi di fornitura superiori a 251 apparecchiature: entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data ordine".	Si conferma quanto riportato al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico
111	Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con transfer rate teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. [...] Nel rispetto delle caratteristiche del controller di cui al par 2.3.1 Lettera f, si chiede di confermare la possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe anziché SAS	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15

112	In riferimento al requisito Req_2878_L1_7, e considerando che tale requisito è da intendersi come caratteristica minima, si chiede conferma della possibilità di fornire unità SSD con interfaccia NVMe di caratteristiche superiori a quelle richieste, in alternativa a quelle con interfaccia SAS, garantendo in ogni caso la compatibilità con le architetture del controller descritte al paragrafo 2.3, lettera f) del Capitolato Tecnico.	Si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 15
113	In riferimento al Req_2878_L5_6, si chiede di confermare che il requisito possa essere soddisfatto dalla fornitura di una scheda GPU, in formato PCI-Express (PCIe), con le seguenti caratteristiche: 1) Memoria dedicata: 48 GB GDDR6 with ECC 2) Prestazioni computazionali: FP32 TFLOPS 91.6* *Il valore di prestazioni espresso in TFLOPS non include il contributo di tensor core, matrix core o altre componenti specializzate non appartenenti alla pipeline standard di calcolo. 3) Interfaccia di connessione: PCIe Gen4 x16.	Si conferma.
114	In riferimento al Req_2878_L7_3, si chiede di confermare che i valori di throughput minimi richiesti, per misurare il livello di prestazioni del server, si debbano ottenere con il server configurato con la quantità di CPU indicata nel Req_2878_L7_2.	Non si conferma. Si veda risposta al chiarimento ID 71
115	Per tutti i lotti in riferimento alla componente opzionale denominata "OpzRACK" alla specifica caratteristica tecnica "- Profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm", si chiede se è consentita la possibilità di fornire un armadio rack che rispetta tutte le ulteriori richieste ma con profondità esterna utile 1000 mm ed interna di 940 mm in grado comunque di consentire l'alloggiabilità sia dei server acquisiti tramite questa iniziativa, sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack nel tempo.	Non si conferma.
116	In riferimento alle obbligazioni specifiche del fornitore, si segnala che non è stata prevista la possibilità per le amministrazioni di richiedere la codificazione NATO, opzione presente nelle precedenti edizioni dell'iniziativa Tecnologie Server, ad eccezione della quinta. Si chiede pertanto di chiarire, in considerazione della necessità di diverse Amministrazioni di avere la suddetta codifica contestuale all'acquisto delle apparecchiature, come il fornitore debba procedere nel caso in cui l'amministrazione ordinante ne faccia esplicita richiesta.	In merito alla possibilità di richiedere la codificazione NATO, si conferma che tale opzione non è prevista tra le obbligazioni specifiche del fornitore indicate nel Disciplinare. Tuttavia, qualora l'Amministrazione ordinante ne faccia esplicita richiesta, i codici NATO potranno essere inseriti nell'ambito delle ulteriori componenti opzionali, secondo le modalità previste per tali componenti.
117	In relazione alla accettazione o meno degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara considerando inoltre che il perfezionamento del contratto deve avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla sua ricezione e la possibile accettazione automatica dell'ordinativo stesso, si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (se ad es. rifiutare l'ordine) entro i 4 giorni che intercorrono dalla ricezione dell'ordinativo e la sua accettazione automatica, in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all'ordinativo stesso e l'amministrazione non fornisce riscontro, come spesso accade, entro detti termini: A. viene richiesta l'imposta di bollo (per Ordini, Verbali, ecc.) B. viene richiesta la sottoscrizione di un Patto di integrità dello specifico PO (diverso pertanto di quello fornito già dalla Convenzione) C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Artt.94-98 (Requisiti di Ordine Generale)	Gli ordinativi di fornitura devono contenere "prezzi e condizioni" così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all'eventuale presenza di condizioni normative e/o in base a quanto prescritto dallo Schema di Convenzione e dalle Condizioni Generali. In particolare, considerato che, come previsto all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali, "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti [...]". Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per

	D. viene richiesto DGUE E. viene richiesta la certificazione antimafia F. viene richiesta la documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Amministrazione ordinante G. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all'ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti H. nelle note dell'ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto I. ordini condizionati all'approvazione di impegni di spesa da altri soggetti L. ordini condizionati all'approvazione di decreti attuativi M. Viene inserito un ordine sprovvisto di codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica – IPA N. Viene inserito un ordine sprovvisto di indirizzo di consegna e/o fatturazione O. Viene richiesta l'attestazione DNSH prevista eventualmente già in documentazione convenzione P. Viene inserito un ordine sprovvisto di NSO Q. Configuratore non speculare all'ordinativo In generale pertanto ordini condizionati.	l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordinativo di Fornitura"
118	In considerazione che "L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti". Si chiede di confermare, come previsto in altre forniture analoghe con eguale problematica che, nel caso di consegne ripartite su più siti/indirizzi e in presenza di grandi ordinativi dove necessariamente le consegne e le eventuali installazioni verranno svolte in momenti diversi, l'Amministrazione non potrà utilizzare le apparecchiature e non avrà diritto all'assistenza in garanzia fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest'ultima, momento tra l'altro da cui decorre il periodo di garanzia dell'intera fornitura, salvo che nell'accordo scritto tra le parti non accetti l'esecuzione della verifica della conformità e l'accettazione della fornitura per SAL.	Si conferma.
119	Si chiede conferma che anche in caso di consegne ripartite, qualora non verrà eseguita la verifica di conformità per sito o per step di consegna, l'Amministrazione non potrà utilizzare le apparecchiature fino a quel momento consegnate e installate in quanto ancora non accettata la fornitura.	Si conferma.
120	Qualora il cliente comunichi una variazione dell'indirizzo di consegna durante l'esecuzione dell'ordine, oppure sia in attesa della nomina del DEC per individuare il referente di consegna, oppure richieda modifiche di qualsiasi natura alle modalità di consegna successivamente all'accettazione dell'ordine, si chiede conferma che in tali circostanze documentate, si possa sospendere il conteggio dei termini massimi di consegna, fino al momento in cui il fornitore riceverà istruzioni chiare e definitive da parte del cliente per l'esecuzione dell'ordinativo.	Non si conferma.
121	In considerazione di quanto avviene in fase di esecuzione su iniziative analoghe, si chiede conferma che il luogo di installazione delle apparecchiature debba coincidere con quello di consegna e che il cliente, una volta avvenuta la consegna, non possa richiedere lo spostamento dei materiali né l'esecuzione dell'installazione in una sede diversa da quella originariamente indicata che potrebbe comportare un maggiore onere per il fornitore non previsto per la specifica fornitura.	Limitatamente ai server/opzioni oggetto della presente iniziativa, si conferma che, di norma, il luogo di installazione delle apparecchiature coincide con quello di consegna. Tuttavia, si evidenzia che, in alcuni casi, a un unico indirizzo di consegna possono corrispondere più locali o stabili (ad esempio, il locale magazzino dove vengono depositati i colli dei server e il locale datacenter dove avverrà l'installazione degli stessi). In questa casistica, lo spostamento dei materiali dal magazzino al locale di installazione, anche qualora le giornate di consegna e installazione differissero,

		resta a carico del fornitore. Diversamente, qualora i locali o stabili di consegna e installazione abbiano due indirizzi distinti (ossia esista una sede di consegna e una sede di installazione differenti), l'onere dello spostamento dei materiali dalla sede di consegna a quella di installazione sarà a carico dell'Amministrazione.
122	"Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.". In considerazione del fatto che malgrado sia concordata la consegna con il cliente e il corriere si rechi sul posto per l'effettuazione della consegna ma che, il cliente per vari motivi non permetta la consegna stessa, con conseguenti costi di doppia consegna o costi di giacenza presso il corriere, si chiede se in tali casi, visto l'importante onere economico aggiuntivo, tali costi possono essere addebitati all'amministrazione.	Come riportato all'articolo 8 comma 4 dello Schema di convenzione : "Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Contratto di fornitura..."; come riportato all'articolo 9 comma 3 delle Condizioni Generali, i corrispettivi contrattuali devono essere "...determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Fermo restando che in caso l'Amministrazione contraente non compia, immotivatamente, quanto necessario affinché il fornitore possa adempiere l'obbligazione, sarà a suo carico l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (fornitore).
123	Qualora la verifica di conformità non venisse effettuata entro i 20 gg dal termine della consegna ed installazione e conclusa entro i 7 giorni, come indicato nello Schema di Convenzione, ai fini del rilascio del certificato di pagamento (art. 8 comma 12), comportando un maggior costo per il fornitore dovuto al ritardo dell'emissione della fattura e al conseguente pagamento della stessa, si chiede quali strumenti sono previsti a tutela del fornitore affinché l'amministrazione ordinante esegua nei tempi contrattuali la verifica di conformità e consenta di emettere la relativa fattura senza oneri aggiuntivi per il fornitore.	Si veda risposta chiarimento ID 122
124	Si chiede conferma che, qualora il cliente non abbia richiesto il servizio di "Hard Disk Retention", avrà diritto alla sostituzione del disco guasto solo se lo restituisce contestualmente all'intervento di installazione del nuovo disco. In caso contrario, l'intervento non potrà essere riconosciuto come coperto da garanzia.	Si conferma
125	Con riferimento al Capitolato Tecnico, capitolo 2.3 "Caratteristiche tecniche minime comuni alle apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7", al punto e) (pag. 9), è richiesto che le apparecchiature siano dotate di "ventole ridondate e di tipo hot-swap". Si evidenzia tuttavia che, con riguardo al solo Lotto 1 – Server Edge, tale tipologia di apparato è normalmente destinata a contesti operativi "non Data Center", nei quali la funzionalità hot-swap non rappresenta uno standard tecnico imprescindibile. In analogia con quanto previsto per il Lotto 8 – Server High Density, per il quale non è richiesta la disponibilità di ventole hot-swap, e al fine di favorire una più ampia partecipazione alla gara nel rispetto dei principi di concorrenza e pluralità dell'offerta, si chiede di confermare che, per il Lotto 1 – Server Edge, sia ritenuta conforme una soluzione dotata di ventole ridondate di tipo "simple-swap", vale a dire sostituibili in modo agevole ma non necessariamente "a caldo".	Si conferma

126	Facendo riferimento al Disciplinare NEW EC2, in particolare a pagina 15, nella tabella relativa ai costi della manodopera, si rileva che il totale indicato per la voce “Assistenza tecnica e manutenzione (on site e/o da remoto)” risulta non corretto qualora si consideri un costo orario medio pari a € 22,07. Si chiede pertanto di aggiornare la suddetta stima. Facendo riferimento al Disciplinare NEW EC2, in particolare a pagina 56, punto 18 “Svolgimento delle Operazioni di Gara”, dove è indicato che la prima sessione si terrà il giorno 07/11/2025, si chiede di procedere alla relativa rettifica. A seguito di quanto sopra esposto, considerati i due Errata Corrigé trasmessi, che hanno comportato non solo la rettifica di alcune basi d'asta ma anche la modifica delle configurazioni di diversi lotti di server — rendendo necessario ricominciare da capo l'analisi e la relativa configurazione — nonché tenuto conto delle risposte ai quesiti di chiarimento ancora non pervenute, le quali potrebbero ulteriormente incidere sulle caratteristiche tecniche dei server, si richiede una proroga di almeno 15 giorni solari rispetto alla scadenza attualmente fissata per il 20 novembre 2025.	Relativamente ai costi della manodopera – pagina 15 del Disciplinare NEW EC2 - Si conferma la stima pubblicata relativa alla voce “Assistenza tecnica e manutenzione (on site e/o da remoto)”. Relativamente alla prima sessione del Seggio – pagina 56, punto 18 del Disciplinare NEW EC2 - La data del 07/11/2025 indicata nel Disciplinare è da considerarsi un mero refuso. Come correttamente riportato negli avvisi di rettifica pubblicati in data 23/10/2025 e 03/11/2025, la prima sessione del Seggio è fissata per il giorno 24/11/2025.
127	In riferimento al punto 7.3 “Cybersecurity” del Capitolato Tecnico, che prevede l'esclusione dell'impiego dei beni e servizi oggetto della presente iniziativa in un “contesto di impiego connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici”, Considerate - le linee guida per l'applicazione dei criteri di premiabilità di cui all'Art. 14 della legge n.90/224 che al fine di individuare le tecnologie di cybersicurezza a cui collegare l'applicazione delle disposizioni sulla premialità sottolinea che occorre fare riferimento al “più ampio ambito” delle “categorie tecnologiche” già individuate dal DPCM all'Allegato 2, selezionando quelle che, secondo un principio generale di cybersicurezza, svolgono, sia prioritariamente, sia in via eventuale, funzioni di sicurezza e cioè funzioni in grado di impattare sulla sicurezza dei dati e delle informazioni, in termini di riservatezza, integrità e disponibilità. - le direttive DPCM del 30 aprile 2025 e le raccomandazioni delle Linee Guida di utilizzo della norma, le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza, procederanno con apposite gare, o lotti dedicati, al fine di soddisfare il relativo quadro esigenziale e di rispettare le finalità di tutela della sicurezza nazionale della disposizione di cui all'articolo 14. - le eventuali difformità rispetto all'utilizzo di beni e servizi dell'iniziativa che dovessero successivamente emergere, come ad esempio in sede di scrutinio tecnologico effettuato da ACN ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 105/2019, potranno costituire causa di risoluzione contrattuale - previa introduzione di specifiche clausole di risoluzione espressa - comportando una violazione del principio di fiducia di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 36/2023, ferma restando ogni altra conseguenza stabilita dallo stesso codice ai sensi dell'art. 98, comma 2, e dell'art. 96, comma 15, anche relativamente all'obbligo di segnalazione all'ANAC. Da cui si evince che - l'acquisto del CVP 48820000 Server oggetto di tale iniziativa deve seguire le direttive del DPCM del 30 aprile 2025	Si confermano le prescrizioni di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, a tal proposito si veda anche la risposta al chiarimento ID 77. Infine, con riferimento all'eventuale all'applicazione dei criteri di premialità di cui all'Art. 14 della legge n.90/224 e alla successiva deduzione secondo cui l'acquisto del CPV 48820000 Server oggetto di tale iniziativa deve seguire le direttive del DPCM del 30 aprile 2025, si precisa che la fornitura di beni e servizi del presente appalto non è riconducibile all'elenco tassativo di categorie tecnologiche di cui alla prima colonna dell'Allegato 2 al DPCM del 30 aprile 2025.

	- l'esclusione di tutti gli otto lotti dal "contesto di impiego connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici" non ha tenuto conto delle reali necessità delle Amministrazioni in ottica di Cybersecurity - qualora l'Amministrazione che, aspettandosi attraverso l'iniziativa di poter indirizzare le proprie esigenze in relazione al CVP 48820000 e al più ampio ambito delle categorie tecnologiche già individuate dal DPCM all'Allegato 2, utilizzi i beni e i servizi dell'iniziativa potrebbe dover risolvere il contratto con il fornitore e incappare in una segnalazione all'ANAC. Si chiede di confermare le indicazioni contenute nel paragrafo 7.3 "Cybersecurity" del Capitolato Tecnico e considerando che non esistono iniziative a supporto di tali necessità nella roadmap delle iniziative CONSIP di confermare che le Amministrazioni debbano provvedere autonomamente alle procedure di acquisto di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale.	
128	Il paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico (pagina 8-9) elenca fra i requisiti minimi delle apparecchiature la dotazione di etichette ambientali di Tipo I (es: EPEAT) e/o di etichetta Energy Star. Si fa presente che la maggior parte di queste etichettature fa riferimento ad una o più "location of use" e che la certificazione per una specifica nazione non implica una certificazione globale, dato che le normative possono variare di stato in stato (ad esempio, possono variare la normativa riguardante il riciclo o quella relativa all'approvvigionamento di componenti di ricambio). Si vedano ad esempio i seguenti link per quanto riguarda l'etichettatura EPEAT: https://globalelectronicscouncil.org/wp-content/uploads/EPEATPolicyManual-Effective2023_Jul01_P65_Iss2Rev2.pdf (paragrafo 4.1, pagina 8) https://globalelectronicscouncil.org/news/reminder-epeat-conformity-assurance-considerations-multiple-locations-use-p95-available-2024/#~:text=Reminder:%20EPEAT%20Conformity%20Assurance%20Considerations,demonstrate%20conformance%20for%20multiple%20countries. Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede conferma che le etichette energetiche necessarie per rispettare i requisiti di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico debbano essere ottenute all'interno di paesi facenti parte dell'Unione Europea o in Italia.	Si veda risposta chiarimento ID 96
129	In riferimento al Capitolato Tecnico, par 2.4, pag. 11, in tabella "Caratteristiche tecniche Server Edge - Lotto 1", Req_2878_L1_7, dove viene concesso, in alternativa a quanto indicato in tabella per lo storage in formato SAS SSD di "fornire memorie NVMe con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato", si chiede conferma che sia conforme al requisito offrire in alternativa memorie NVMe in formato E3.S, con capacità almeno pari a quanto richiesto, ossia per una totale capacità di almeno 1,9TB x 2 = 3,8TB	Si conferma. Fermo restando la completa compatibilità del controller di cui è dotato il server offerto con i dischi/memorie base ed opzionali.

130	In riferimento al Capitolato Tecnico, par 2.7 riferito al requisito 2878_L4_12 " Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) delle dimensioni indicate di 8G", si chiede se sia ammissibile offrire un controller con dimensione della cache di 4G	Non si conferma.
131	In riferimento al Capitolato Tecnico, par 2.4, pag. 11, in tabella "Caratteristiche tecniche Server Edge - Lotto 1", Req_2878_L1_15, si legge "Il server deve garantire il funzionamento continuo e stabile in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -5 °C e +55 °C, senza degradazione delle prestazioni o rischio di guasto", considerando la tipologia di server e l'uso previsto, si richiede conferma che il requisito sia soddisfatto qualora i server supportino operatività in condizioni standard ASHRAE Class A2	Non si conferma.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)